**SERIE GENERALE**

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b*
*Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

**Anno 150° - Numero 217**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Venerdì, 18 settembre 2009** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

## AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

**Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).**

## SOMMARIO

## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

# DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 giugno 2009.

**Autorizzazione alla riammissione in servizio presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di una unità di personale ex C1, ai sensi dell'articolo 66, commi 3 e 10, del decreto-legge n. 112/2008.**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) ed in particolare l'art. 1, comma 47, che disciplina la mobilità tra amministrazioni in regime di limitazione alle assunzioni di personale a tempo indeterminato;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006);

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007);

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008);

Visto l'art. 66, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale prevede, per l'anno 2009, che le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per cento delle unità cessate nell'anno precedente.

Visto l'art. 1, comma 523, della predetta legge n. 296 del 2006, così come modificato dall'art. 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, che individua, quali destinatari della norma le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'art. 70 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

Visto l'art. 66, comma 10, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito in legge n. 133 del 2008 il quale dispone che le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e 9 dello stesso articolo sono autorizzate secondo le modalità di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo;

Visto il citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare il predetto art. 35, comma 4, che prevede l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Vista la nota n. 5366 del 26 marzo 2009 con la quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare chiede, ai sensi dell'art. 66, commi 3 e 10, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito in legge n. 133 del 2008, l'autorizzazione a riammettere in servizio un'unità di personale ex C1, dando analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dell'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo, da cui si rileva una disponibilità di risorse finanziarie utili pari a 59.965,12 euro ed un numero di unità assumibili pari a n. 1;

Considerato che l'onere previsto per l'assunzione delle predetta unità non supera le risorse finanziarie utilizzabili ed il numero delle assunzioni possibili secondo la normativa citata;

Ritenuto di accogliere l'urgenza assunzionale rappresentata;

Visto il citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

Visto in particolare l'art. 74, commi 1, 5 e 6, del predetto decreto-legge n. 112 del 2008, concernenti, rispettivamente, la riduzione degli assetti organizzativi, la dotazione organica provvisoria e le sanzioni previste in caso di mancato adempimento di quanto sancito dai commi 1 e 4 dello stesso articolo;

Visto l'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi del quale nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 concernente «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione e innovazione al Ministro senza portafoglio prof. Renato Brunetta»;

Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, secondo le prescrizioni di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può procedere, ai sensi dell'art. 66, commi 3 e 10, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito in legge n. 133 del 2008, alla riammissione in servizio di un'unità di personale ex C1 per un onere a regime corrispondente a 35.506,00 euro.

2. La predetta Amministrazione è tenuta a trasmettere, entro e non oltre il 31 gennaio 2010, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni, e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il personale riammesso, la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere. A completamento delle procedure va altresì fornita da parte dell'amministrazione dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto.

3. All'onere derivante dall'assunzione di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle disponibilità dei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 2009

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
*Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione*
BRUNETTA

*Il Ministro dell'economia e delle finanze*
TREMONTI

*Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2009*
*Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 25*

**09A10821**

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 luglio 2009.

**Autorizzazione all'Avvocatura dello Stato ad assumere la difesa e la rappresentanza in giudizio dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle regioni Toscana e Lazio.**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, nonché l'art. 1 della legge 16 novembre 1939, n. 1889, e l'art. 11 della legge 3 aprile 1979, n. 103;

Considerata l'opportunità di autorizzare l'Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle regioni Lazio e Toscana;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze;

Decreta:

L'Avvocatura dello Stato è autorizzata ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle regioni Lazio e Toscana nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

Il presente decreto sarà sottoposto alle procedure di controllo previste dalla normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 2009

*Il Presidente*
BERLUSCONI

*Il Ministro della giustizia*
ALFANO

*Il Ministro dell'economia e delle finanze*
TREMONTI

*Registrato alla Corte dei conti il 14 agosto 2009*
*Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 123*

**09A10822**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 31 agosto 2009.

**Riconoscimento, al sig. Rugolo Paolo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza del sig. Rugolo Paolo, cittadino italiano, nato a Torino il 20 aprile 1979, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, così come modificato dal decreto ministeriale n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università di Palermo in data 6 maggio 2004 e che detto titolo è stato omologato con il corrispondente titolo accademico spagnolo in data 8 ottobre 2007 dal Ministerio de Educacion y Ciencia»;

Considerato che è iscritto all'«Il-Llustre Col.Legi d'Advocats de Barcelona» dal 3 marzo 2009;

Preso atto altresì che l'istante ha dimostrato di aver svolto pratica forense presso uno studio legale italiano come da attestato dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Palermo del 10 novembre 2006;

Preso atto che l'istante ha dimostrato di aver superato le prove scritte dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato nella sessione luglio 2007 presso la Corte d'appello di Palermo;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 10 luglio 2009;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella conferenza sopra citata;

Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato, e quella di cui è in possesso l'istante;

Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Rugolo Paolo, cittadino italiano, nato a Torino il 20 aprile 1979, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale solo orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 31 agosto 2009

*Il direttore generale:* FRUNZIO

---

ALLEGATO *A*

*a)* Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

*b)* La prova orale è unica e verte su: deontologia e ordinamento professionale.

*c)* La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

**09A10645**

---

DECRETO 31 agosto 2009.

**Riconoscimento, alla sig.ra Riera Virgen, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Riera Virgen nata a Santiago de Cuba il 5 dicembre 1979, cittadina italiana-cubana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Ingeniero informatico», conseguito a Cuba, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Preso atto che la richiedente è in possesso del titolo accademico «Ingeniero Informatico» conseguito presso l'«Instituto Superior Politecnico 'Iosè Antonio Echeverria» come attestato il 20 luglio 2002;

Preso atto della documentazione relativa ad esperienza professionale;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 4 giugno 2009;

Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella conferenza sopra citata;

Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademico-professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «Ingegnere» - sezione A , settore dell'informazione per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Riera Virgen nata a Santiago de Cuba il 5 dicembre 1979, cittadina italiana-cubana è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Ingegneri» - sezione A settore dell'informazione e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 31 agosto 2009

*Il direttore generale:* FRUNZIO

**09A10646**

DECRETO 31 agosto 2009.

**Modifica del decreto 25 giugno 2009, di riconoscimento, al sig. Pejcinski Vanco, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il proprio decreto datato 25 giugno 2009, con il quale si riconosceva il titolo professionale, conseguito in Macedonia dal sig. Pejchinski Vancho, nato a Delcevo (Macedonia) il 27 maggio 1978, cittadino macedone, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di «ingegnere»;

Considerato che nel detto decreto sono stati riportati dati inesatti;

Vista la richiesta di modifica presentata dall'interessato;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto datato 25 giugno 2009, con il quale si riconosceva il titolo di «ingegnere», conseguito in Macedonia dal sig. Pejchinski Vancho, nato a Delcevo (Macedonia) il 27 maggio 1978, cittadino macedone, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della medesima professione, in tutte le parti in cui si fa riferimento al cognome e al nome proprio, le frasi «il sig. Pejcinski Vanco» è sostituita con la frase «il sig. Pejchinski Vancho».

Art. 2.

Il decreto così modificato dispiega efficacia a decorrere dal 25 giugno 2009.

Roma, 31 agosto 2009

*Il direttore generale:* FRUNZIO

**09A10647**

DECRETO 31 agosto 2009.

**Modifica del decreto 16 luglio 2009, di riconoscimento, al sig. Torres Caranana Victor, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il proprio decreto datato 16 luglio 2009, con il quale si riconosceva il titolo di «ingegnere», conseguito dal sig. Torres Caranana Victor in Spagna, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della medesima professione;

Rilevato che in detto decreto, per mero errore materiale, è stata indicata una data di nascita inesatta;

Vista la richiesta di modifica del detto decreto presentata dal sig. Torres Caranana;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto datato 16 luglio 2009, con il quale si riconosceva il titolo di «ingegnere», conseguito dal sig. Torres Caranana Victor in Spagna, quale titolo abilitante per l'esercizio della medesima professione in Italia, è modificato come segue: la frase: «nato il 4 marzo 1973 a Valencia» è sostituita dalla frase: «nato il 1º ottobre 1976 a Valencia».

Art. 2.

Il decreto così modificato dispiega efficacia a decorrere dal 16 luglio 2009.

Roma, 31 agosto 2009

*Il direttore generale:* FRUNZIO

**09A10648**

DECRETO 31 agosto 2009.

**Riconoscimento, alla sig.ra Zamora Hernadez Pelegrino Patricia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto il decreto legislativo 9 novembre, n. 206/2007 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento della qualifiche professionali;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Zamora Hernadez Pelegrino Patricia, nata a Santiago de Cuba il 25 agosto 1961, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo accademico-professionale di «Ingegnere costruttore navale», di cui è in possesso, conseguito in Russia ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di «Ingegnere, sez. A, settore industriale»;

Preso atto che la richiedente è in possesso del titolo accademico professionale di «Ingegnere costruttore navale» conseguito il 23 giugno 1986 presso l'«Istituto di costruzioni navali della città di Leningrado»;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 4 giugno 2009;

Vista la documentazione relativa ad esperienza professionale;

Preso atto del conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria, nella seduta sopra indicata;

Considerato comunque che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere sez. A, settore industriale e quella di cui è in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative, nelle seguenti materie: (scritte e orali): 1) impianti chimici, 2) impianti industriali, 3) energetica e macchine a fluido (macchine e sistemi energetici); (solo orale) 4) deontologia e ordinamento professionale;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 22, comma 1 del decreto legislativo 206/2007 sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Zamora Hernadez Pelegrino Patricia, nata a Santiago de Cuba il 25 agosto 1961, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Ingegneri» sezione A, settore industriale e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al presente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: (scritte e orali): 1) impianti chimici, 2) impianti industriali, 3) energetica e macchine a fluido (macchine e sistemi energetici); (solo orale) 4) deontologia e ordinamento professionale.

Art. 3.

Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 31 agosto 2009

*Il direttore generale:* FRUNZIO

ALLEGATO *A*

*a)* La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

*b)* La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 2.

*c)* L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2, e altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame la candidata potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

*d)* La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A settore «industriale».

**09A10815**

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 13 maggio 2009.

**Adeguamento della misura dei compensi spettanti ai centri di assistenza fiscale, ai sostituti d'imposta ed ai professionisti abilitati per l'attività svolta nell'anno 2008.**

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, così come integrato dall'art. 1 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, concernente la riforma della disciplina del Centri di assistenza fiscale, di seguito denominati C.A.F.;

Visti gli articoli 3-*bis*, comma 10 e 7-*quinquies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, che hanno esteso la facoltà di prestare l'assistenza fiscale prevista dall'art. 34, comma 4, del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 agli iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12 e nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di cui al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, di seguito denominati «professionisti abilitati»;

Visto l'art. 38, comma 1, del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, così come modificato dall'art. 1, comma 333, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in base al quale per le attività di cui al comma 4 dell'art. 34 dello stesso decreto, ai C.A.F. e, a decorrere dall'anno 2006, ai professionisti abilitati spetta un compenso a carico del bilancio dello Stato nella misura di 12,91 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa;

Visto l'art. 38, comma 2, del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in base al quale per le attività di cui al comma 2 dell'art. 37 dello stesso decreto, ai sostituti d'imposta spetta un compenso a carico del bilancio dello Stato nella misura di € 10,33 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa;

Visto l'art. 18, comma 1, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, che prevede che il compenso di cui all'art. 38 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 venga corrisposto in misura doppia per la predisposizione e l'elaborazione delle dichiarazioni in forma congiunta;

Visto l'art. 38, comma 3, del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in base al quale la misura dei compensi previsti nel medesimo articolo va adeguata ogni anno, con l'applicazione di una percentuale pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT rilevata nell'anno precedente;

Visto il decreto interministeriale del 1º agosto 2001 con il quale si è proceduto ad adeguare i suddetti compensi spettanti ai C.A.F. ed ai sostituti d'imposta, applicando la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati tra l'anno 1999 e l'anno 2000 pari +2,6%, elevandone la misura da L. 25.000 (€ 12,91) a L. 25.650 (€ 13,25) per ciascuna dichiarazione modello 730/2000 elaborata e trasmessa ai sensi del comma 1 del citato art. 38 e da L. 20.000 (€ 10,33) a L. 20.520 (€ 10,60) per ciascuna dichiarazione modello 730/2000 elaborata e trasmessa ai sensi del comma 2 dell'art. 38;

Visti i decreti interdirigenziali del capo del Dipartimento per le politiche fiscali di concerto con il Ragioniere generale dello Stato con i quali, dall'anno 2002 si è proceduto ad adeguare i compensi spettanti ai citati C.A.F. ed ai sostituti d'imposta, applicando la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, per ciascuna dichiarazione modello 730 elaborata e trasmessa ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 38;

Visto il decreto interdirigenziale del capo del Dipartimento per le politiche fiscali di concerto con il Ragioniere generale dello Stato del 29 marzo 2007, con il quale sono state stabilite le modalità di erogazione del compenso spettante ai C.A.F. e ai professionisti abilitati per l'attività di assistenza fiscale svolta nell'anno 2006 e successivi;

Visto il decreto interdirigenziale del direttore generale delle finanze di concerto con il Ragioniere generale dello Stato del 15 aprile 2008; con il quale si è proceduto ad adeguare i compensi spettanti ai C.A.F., ai sostituti d'imposta ed ai professionisti abilitati per l'attività svolta nell'anno 2007;

Vista la nota del 4 marzo 2009, n. 1282, con la quale l'Istituto nazionale di statistica ha comunicato che la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati nell'anno 2007 risulta pari al +3,2%;

Considerato che a norma dell'art. 38, comma 3, del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, occorre adeguare alla variazione percentuale del +3,2% la misura unitaria del compenso spettante ai C.A.F.; ai sostituti d'imposta e ai professionisti abilitati per l'attività prestata nell'anno 2008;

Vista la nota 10 luglio 2001, n. 3-7557, con la quale l'Ufficio del coordinamento legislativo-finanze ha osservato, tra l'altro, che il presente atto consiste in un mero adeguamento statistico operato sulla base di un parametro oggettivamente predeterminato dalla legge e che, pertanto, tale atto può essere ricondotto nell'area dei provvedimenti di carattere gestionale;

Sentita l'Agenzia delle entrate;

Decreta:

Art. 1.

1. Il compenso di cui all'art. 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 adeguato per l'anno 2007 a € 15,43 con decreto ministeriale del 15 aprile 2008, spettante ai C.A.F. e ai professionisti abilitati, per ciascuna dichiarazione modello 730/2008 elaborata e trasmessa, è elevato, ai sensi del comma 3 del citato art. 38, a € 15,92.

2. Il compenso di cui all'art. 38, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 adeguato per l'anno 2007 a € 12,34 con decreto ministeriale del 15 aprile 2008, spettante ai sostituti d'imposta per ciascuna dichiarazione modello 730/2008 elaborata e trasmessa, è elevato, ai sensi del comma 3 del citato art. 38, a € 12,73.

3. Per la predisposizione e l'elaborazione delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 in forma congiunta il compenso è determinato in misura doppia.

Art. 2.

1. L'aumento risultante dall'applicazione dell'art. 1 è corrisposto ai C.A.F. e ai professionisti abilitati, sui compensi loro spettanti, con le modalità indicate nel decreto 29 marzo 2007 del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali di concerto con il Ragioniere generale dello Stato.

2. I sostituti d'imposta applicano l'aumento, stabilito dall'articolo precedente, sui compensi loro spettanti, con le modalità di cui al comma 2 dell'art. 38 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.

3. I sostituti d'imposta che hanno già percepito il compenso per l'attività prestata nell'anno 2008 effettuano una riduzione dei versamenti delle ritenute fiscali, relative al mese di pubblicazione del presente decreto, pari all'aumento stabilito dall'art. 1.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2009

*Il direttore generale delle finanze*
LAPECORELLA

*Il ragioniere generale dello Stato*
CANZIO

*Registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 2009*
*Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 115*

**09A10811**

---

DECRETO 6 luglio 2009.

**Assegnazione ed erogazione del prefinanziamento del 2,5 per cento della quota statale, per l'anno 2009, per i programmi operativi regionali dell'obiettivo Competitività regionale e occupazione, programmazione 2007/2013, cofinanziati dal FESR.** (Decreto n. 29/2009).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Visti i regolamenti (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), nonché il regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione dei citati regolamenti (CE) n. 1083/2006 e n. 1080/2006;

Visto il Quadro strategico nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007/2013, approvato con delibera CIPE 22 dicembre 2006, n. 174;

Vista la delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 36, concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale degli interventi socio-strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007/2013;

Vista la nota della regione autonoma della Sardegna n. 4007, del 10 luglio 2007, con la quale si richiama che la quota complessiva di cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, pari a euro 1.146.500.000, è attribuita, per l'importo di euro 796.440.236 in favore del Programma FESR e per l'importo di euro 350.059.764 in favore del Programma FSE;

Visto, in particolare, l'art. 82 del citato regolamento n. 1083/2006, così come modificato dal Regolamento (CE) n. 284/2009 il quale prevede, oltre al prefinanziamento del 2% per l'anno 2007 ed del 3 % per l'anno 2008, una ulteriore quota di prefinanziamento del 2,5% per l'anno 2009, del contributo complessivo del FESR accordato al programma operativo;

Considerato che, in base al citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, per gli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali, il Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 eroga le quote a proprio carico sulla base delle procedure di pagamento previste dalla corrispondente normativa comunitaria, relativa ai diversi periodi di programmazione;

Viste le decisioni di approvazione dei programmi operativi FESR dell'obiettivo Competitività regionale e occupazione 2007/2013, di cui all'allegata tabella;

Considerata la necessità di assicurare l'assegnazione e l'erogazione del prefinanziamento statale per l'anno 2009, in misura pari al 2,5 per cento dell'importo complessivo a carico del predetto Fondo di rotazione, per ciascun programma approvato;

Decreta:

1. Il prefinanziamento del 2,5 per cento della quota statale, per l'anno 2009, a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, per i programmi operativi regionali dell'obiettivo Competitività regionale e occupazione 2007/2013, cofinanziati dal FESR, è pari complessivamente ad euro 102.704.278, così come specificato nell'allegata tabella che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare il suddetto importo in favore delle Amministrazioni titolari dei programmi, sulla base delle procedure previste dalla normativa vigente, a seguito dell'erogazione della corrispondente quota di prefinanziamento comunitario.

3. In caso di restituzione di risorse FESR alla Commissione europea, le Amministrazioni titolari dei programmi restituiscono al Fondo di rotazione le corrispondenti quote di prefinanziamento nazionale già erogate.

4. Le Amministrazioni titolari dei programmi trasmettono al Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato (S.I.R.G.S.), soggetto responsabile della banca dati unitaria della politica regionale, nazionale e comunitaria, i dati di monitoraggio necessari alla verifica dello stato di attuazione degli interventi della programmazione 2007/2013.

5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2009

*L'Ispettore generale capo:* AMADORI

*Registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 2009*
*Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 212*

ALLEGATO

Prefinanziamento del 2,5% della quota statale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 per i programmi FESR dell'obiettivo Competitività regionale e occupazione - programmazione 2007/2013, per l'anno 2009.

(Importi in Euro)

| Programmi Fesr | Decisioni | Legge n. 183/1987 |
|---|---|---|
| Abruzzo | C(2007) 3980 del 17/08/2007 | 5.140.216 |
| Emilia Romagna | C(2007) 3875 del 17/08/2007 | 5.470.295 |
| Friuli-Venezia Giulia | C(2007) 5717 del 20/11/2007 | 3.981.031 |
| Lazio | C(2007) 4584 del 02/10/2007 | 8.943.966 |
| Liguria | C(2007) 5905 del 27/11/2007 | 6.976.097 |
| Lombardia | C(2007) 3784 del 01/08/2007 | 8.000.680 |
| Marche | C(2007) 3986 del 17/08/2007 | 3.411.681 |
| Molise | C(2007) 5930 del 28/11/2007 | 3.043.838 |
| P.A. Bolzano | C(2007) 3726 del 27/07/2007 | 855.686 |
| P.A. Trento | C(2007) 4248 del 07/09/2007 | 642.857 |
| Piemonte | C(2007) 3809 del 02/08/2007 | 12.516.133 |
| Sardegna | C(2007) 5728 del 20/11/2007 | 19.911.006 |
| Toscana | C(2007) 3785 del 01/08/2007 | 12.895.885 |
| Umbria | C(2007) 4621 del 04/10/2007 | 4.953.505 |
| Valle d'Aosta | C(2007) 3867 del 07/08/2007 | 512.511 |
| Veneto | C(2007) 4247 del 07/09/2007 | 5.448.891 |

| Totale complessivo | 102.704.278 |
|---|---|

**09A10805**

DECRETO 6 luglio 2009.

**Assegnazione ed erogazione del prefinanziamento della quota statale, per l'anno 2009, per i programmi transfrontalieri dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea, programmazione 2007-2013.** (Decreto n. 30/2009).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Visti i regolamenti (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) nonché il regolamento n. 1828/2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione dei citati regolamenti n. 1080/2006 e n. 1083/2006;

Visto il Quadro strategico nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007/2013, approvato con delibera CIPE 22 dicembre 2006, n. 174;

Vista la delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 36 concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale degli interventi socio-strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007-2013;

Visto, in particolare, l'art. 82 del citato regolamento n. 1083/2006, così come modificato dal Regolamento (CE) n. 284/2009, il quale prevede, oltre al prefinanziamento per gli anni 2007 e 2008, una ulteriore quota di prefinanziamento per l'anno 2009, pari al 2,5% del contributo FESR e, per i soli programmi dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea ove almeno uno dei partecipanti sia uno Stato membro che ha aderito all'Unione europea il 1° maggio 2004 o successivamente, del 4% del contributo complessivo del FESR;

Considerato che, in base al citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, per gli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali, il Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 eroga le quote a proprio carico sulla base delle procedure di pagamento previste dalla corrispondente normativa comunitaria relativa ai diversi periodi di programmazione;

Viste le decisioni di approvazione dei programmi operativi transfrontalieri dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea 2007/2013, di cui all'allegata tabella;

Viste le note del Ministero dello sviluppo economico n. 27197, del 28 novembre 2007, concernente il programma Italia/Austria; n. 28413 e n. 28414, del 10 dicembre 2007, concernenti, rispettivamente, il programma Italia/Francia Alcotra ed il programma Italia/Francia Marittimo; n. 2777 e n. 2778, del 4 febbraio 2008, concernenti, rispettivamente, il programma Italia/Slovenia ed il programma Italia/Svizzera; n. 12731 del 9 giugno 2008 concernente il programma Grecia/Italia e n. 486 del 13 gennaio 2009 concernente il programma Italia/Malta, con le quali viene evidenziata la quota nazionale di parte italiana per ciascuno dei predetti programmi;

Considerata la necessità di assicurare l'assegnazione e l'erogazione del prefinanziamento statale per l'anno 2009, in misura pari al 2,5 per cento dell'importo complessivo a carico del Fondo di rotazione per i programmi Italia/Austria, Italia/Francia Alcotra, Italia/Francia Marittimo, Italia/Svizzera e Grecia/Italia, ed in misura pari al 4 per cento del predetto importo complessivo per i soli programmi «Italia/Malta» e «Italia/Slovenia»;

Decreta:

1. Il prefinanziamento della quota statale, per l'anno 2009, a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, per i programmi transfrontalieri dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea 2007/2013, di cui in premessa, è pari, complessivamente, ad euro 3.673.838 così come specificato, per ciascun programma, nell'allegata tabella che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare i suddetti importi in favore delle regioni e PP.AA. titolari dei programmi, sulla base delle procedure previste dalla normativa vigente, a seguito dell'erogazione della corrispondente quota di prefinanziamento comunitario.

3. In caso di restituzione di risorse FESR alla Commissione europea, le regioni e PP.AA. titolari dei programmi restituiscono al Fondo di rotazione le corrispondenti quote di prefinanziamento nazionale già erogate.

4. Le Amministrazioni titolari dei programmi trasmettono al Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato (S.I.R.G.S.), soggetto responsabile della banca dati unitaria della politica regionale, nazionale e comunitaria, i dati di monitoraggio necessari alla verifica dello stato di attuazione degli interventi della programmazione 2007/2013.

5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2009

*L'Ispettore generale capo:* AMADORI

*Registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 2009*
*Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 213*

ALLEGATO

Cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 dei programmi transfrontalieri dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea 2007/2013 - prefinanziamento 2009 del 2,5% per Italia/Austria, Italia/Francia Marittimo, Italia/Francia Alcotra, Italia/Svizzera e Grecia/Italia e del 4% per Italia/Slovenia e Italia/Malta.

(Importi in Euro)

| Programmi/Regioni e PP.AA. titolari | Decisioni | Legge n. 183/1987 |
|---|---|---|
| Italia-Austria (P.A. Bolzano) | C(2007) 4233 del 17/09/07 | 314.036 |
| Italia-Francia Marittimo (Toscana) | C(2007) 5489 del 16/11/07 | 791.070 |
| Italia-Francia Alcotra (Piemonte) | C(2007) 5716 del 29/11/07 | 728.497 |
| Italia-Slovenia (Friuli V.Giulia) | C(2007) 6584 del 20/12/07 | 652.448 |
| Italia-Svizzera (Lombardia) | C(2007) 6556 del 20/12/07 | 573.432 |
| Grecia-Italia (Puglia) | C(2008) 1132 del 28/03/08 | 479.488 |
| Italia-Malta (Sicilia) | C(2008) 7336 del 27/11/08 | 134.867 |

| Totale | 3.673.838 |
|---|---|

**09A10806**

DECRETO 27 luglio 2009.

**Cofinanziamento nazionale degli aiuti a favore delle organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo, di cui all'articolo 103-*sexies* del regolamento CE n. 1234/2007, per l'anno 2009.** (Decreto n. 31/2009).

## L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica — d'intesa con le amministrazioni competenti — la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento CE del Consiglio n. 1182/2007 recante norme specifiche per il settore ortofrutticolo;

Visto il regolamento della Commissione n. 1580/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, recante modalità d'applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli;

Visto il regolamento CE del Consiglio n. 1234/07 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli («regolamento unico OCM») — come modificato dal regolamento CE n. 361/2008 — ed, in particolare, l'art. 103-*sexies*, che prevede che gli Stati membri, in aggiunta al fondo di esercizio previsto dal paragrafo 1 dell'art. 103-*ter* del medesimo regolamento, finanziato da un contributo comunitario e, per la parte residua, da contributi dei soci delle organizzazioni dei produttori, possono essere autorizzati dalla Commissione, previa richiesta debitamente giustificata, a concedere alle organizzazioni di produttori relative a regioni, il cui livello di organizzazione dei produttori nel settore ortofrutticolo è particolarmente scarso, un aiuto finanziario nazionale non superiore all'80% dei contributi finanziari di cui alla lettera *a)* del richiamato art. 103-*ter*, paragrafo 1;

Visto il predetto art. 103-*sexies* del regolamento CE del Consiglio n. 1234/07 che prevede che, nelle regioni degli Stati membri in cui meno del 15% del valore della produzione ortofrutticola è commercializzato da organizzazioni di produttori e in cui detta produzione rappresenta almeno il 15% della produzione agricola totale, l'aiuto finanziario nazionale concesso può essere rimborsato dalla Comunità su richiesta dello Stato membro interessato;

Visti, altresì, gli articoli 96 e 97 del regolamento della Commissione n. 1580/2007, in base ai quali il rimborso dell'aiuto finanziario nazionale è limitato al 60% dell'aiuto finanziario concesso all'organizzazione di produttori e che la richiesta dello stesso va effettuata anteriormente al 1° gennaio del secondo anno successivo all'anno di esecuzione dei programmi operativi;

Vista la nota SG/sc D7137 del 2 aprile 2009 con la quale la Commissione europea ha comunicato di non avere osservazioni in merito alla richiesta avanzata dall'Italia con nota n. 737 del 30 gennaio 2009, circa la possibilità di concedere, nella misura di euro 42.649.630,00, l'aiuto nazionale previsto dall'art. 103-*sexies* del regolamento CE del Consiglio n. 1234/07;

Vista la nota n. 3286 del 16 aprile 2009, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a fronte delle risorse comunitarie attivabili per l'anno 2009 per gli aiuti alle organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo, pari a 53.960.010,00 euro, chiede un cofinanziamento nazionale di 42.649.630,00 euro a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987;

Considerata la necessità di ricorrere per tale fabbisogno alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 27 luglio 2009 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1) Il cofinanziamento nazionale pubblico a favore delle organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo, previsto dall'art. 103-*sexies* del regolamento CE n. 1234/2007, per l'anno 2008, risulta di euro 42.649.630,00 ed è posto a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987.

2) La predetta quota di euro 42.649.630,00 viene messa a disposizione degli Organismi pagatori riconosciuti previa indicazione mensile dell'AGEA coordinamento.

3) Il Fondo di rotazione eroga la quota stabilita dal presente decreto contestualmente al versamento della corrispondente quota comunitaria sulla base delle indicazioni della stessa AGEA Coordinamento.

4) Le eventuali rettifiche della quota comunitaria apportate dalla Commissione europea, in sede di liquidazione dei conti FEAGA, comporteranno una riduzione della corrispondente quota a carico della legge n. 183/1987. L'eccedenza tra la predetta quota posta a carico del Fondo di rotazione, autorizzata per l'anno 2009, e le somme rideterminate a seguito delle rettifiche comunitarie verrà restituita al Fondo medesimo o costituirà acconto per le successive annualità.

5) Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, anche per il tramite dell'A.G.E.A., in qualità organismo coordinatore, trasmette per ciascun anno al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E, gli importi della quota comunitaria riconosciuti, erogati ed eventualmente rettificati dalla Commissione europea, al fine di consentire le necessarie operazioni di cui al precedente punto 4.

6) Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali si impegna a presentare alla Commissione, secondo le modalità ed i termini previsti dall'art. 97 del regolamento della Commissione delle Comunità europee n. 1580/2007, la richiesta di rimborso del 60 per cento dell'aiuto nazionale concesso ad organizzazioni di produttori relative a regioni che rispettino i parametri previsti dall'ultimo capoverso del paragrafo relativo all'art. 103-*sexies* del regolamento CE n. 1234/2007. A tal proposito, l'AGEA Coordinamento provvederà a comunicare al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E, l'avvenuto rimborso da parte della Commissione, con l'esatta indicazione della somma rimborsata, al fine di consentire il reintegro al Fondo di rotazione delle somme dallo stesso erogate sulla base di tale decreto.

7) Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'AGEA e gli organismi pagatori adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare, entro le scadenze previste, i finanziamenti comunitari e nazionali assegnati ed effettuano i controlli di competenza.

8) I dati relativi all'attuazione del programma sono trasmessi, a cura del richiamato Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, anche per il tramite dell'A.G.E.A., in qualità di organismo coordinatore, al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, secondo le modalità vigenti.

9) Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2009

*L'ispettore generale capo:* AMADORI

*Registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 2009*

*Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 5*

**09A10810**

DECRETO 27 luglio 2009.

**Cofinanziamento nazionale degli aiuti a favore del settore della frutta a guscio, di cui agli articoli 82, 83, 84, 85 e 86 del regolamento CE n. 73/2009, per l'anno 2009.** (Decreto n. 32/2009).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica — d'intesa con le amministrazioni competenti — la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento CE del Consiglio delle Comunità europee n. 73/2009, relativo a norme comuni per i regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica comune, che, nell'abrogare il regolamento CE n. 1782/03 continua a prevedere taluni regimi di aiuto a favore degli agricoltori, ed, in particolare, quello della frutta a guscio regolato dalle disposizioni ricomprese nel titolo IV, capitolo 1, sezione 4 di detto regolamento;

Visto il regolamento della Commissione delle Comunità europee n. 1973/04, recante modalità d'applicazione del regolamento CE n. 1782/03 (ora abrogato e sostituito dal sopra menzionato regolamento CE n. 73/2009);

Visto l'art. 86 del citato regolamento CE del Consiglio n. 73/2009, che prevede che lo Stato membro, in aggiunta al contributo comunitario, può concedere un aiuto nazionale fino ad un massimo di 120,75 euro per ettaro l'anno;

Vista la nota n. 650 del 28 gennaio 2009, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel chiedere, a fronte delle risorse comunitarie disponibili per l'anno 2009, pari a 15.709.575,00 euro, un cofinanziamento nazionale nella misura massima di 15.709.575,00 euro a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, ha, tuttavia, comunicato di prevedere, sulla base dell'evoluzione storica del precedente triennio, che la superficie oggetto di domanda d'aiuto per il 2009 non sarà superiore a 80.000 ettari;

Considerato, pertanto, che, sulla base della predetta superficie di 80.000 ettari, il fabbisogno della quota di cofinanziamento nazionale occorrente per il 2009 è previsto in misura non superiore ad euro 9.660.000,00;

Considerata la necessità di ricorrere per tale fabbisogno di euro 9.660.000,00 alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987;

Considerato che con proprio decreto n. 17 del 31 luglio 2007 è stato disposto il cofinanziamento nazionale per il sostegno del settore della frutta a guscio per l'annualità 2007, ammontante a 15.709.575,00 euro, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987;

Vista la nota n. 1078 del 27 luglio 2009 con la quale l'Agea ha trasmesso il prospetto riepilogativo dei pagamenti effettuati relativi all'annualità 2007 dal quale risulta che a fronte di un'assegnazione di euro 15.709.575,00, prevista dal predetto decreto n. 17 del 31 luglio 2007, a valere sulle risorse della legge n. 183/1987, risultano spesi di quota nazionale ai fini del sostegno del settore della frutta a guscio di cui al regolamento CE 1782/03 euro 7.436.113,30;

Considerata, pertanto, la necessità di provvedere al disimpegno della quota non erogata dal Fondo di rotazione, pari ad euro 8.273.461,70;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 27 luglio 2009 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale pubblico per il sostegno del settore della frutta a guscio di cui al regolamento CE del Consiglio n. 73/2009 richiamato in premessa, per l'anno 2009, risulta di euro 9.660.000,00 ed è posto a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987.

2. La predetta quota di euro 9.660.000,00 viene messa a disposizione degli Organismi pagatori riconosciuti previa indicazione mensile dell'AGEA Coordinamento.

3. Il Fondo di rotazione eroga la quota stabilita dal presente decreto contestualmente al versamento della corrispondente quota comunitaria sulla base delle indicazioni della stessa AGEA Coordinamento.

4. La somma di euro 8.273.461,70 proveniente dall'assegnazione per l'annualità 2007, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui al punto 1 del decreto n. 17 del 31 luglio 2007, in quanto inutilizzata, viene disimpegnata dal Fondo medesimo.

5. Le eventuali rettifiche della quota comunitaria apportate dalla Commissione europea, in sede di liquidazione dei conti FEOGA, comporteranno una riduzione della corrispondente quota a carico della legge n. 183/1987. L'eccedenza tra la predetta quota posta a carico del Fondo di rotazione, autorizzata per l'anno 2009, e le somme rideterminate a seguito delle rettifiche comunitarie verrà restituita al Fondo medesimo o costituirà acconto per le successive annualità.

6. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, anche per il tramite dell'A.G.E.A., in qualità organismo coordinatore, trasmette per ciascun anno al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E, gli importi della quota comunitaria riconosciuti, erogati ed eventualmente rettificati dalla Commissione europea, al fine di consentire le necessarie operazioni di cui al precedente punto 5.

7. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'AGEA e gli organismi pagatori adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare, entro le scadenze previste, i finanziamenti comunitari e nazionali assegnati ed effettuano i controlli di competenza.

8. I dati relativi all'attuazione del programma sono trasmessi, a cura del richiamato Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, anche per il tramite dell'A.G.E.A., in qualità di organismo coordinatore, al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, secondo le modalità vigenti.

9. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2009

*L'ispettore generale capo:* AMADORI

*Registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 2009*
*Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 6*

**09A10809**

DECRETO 27 luglio 2009.

**Cofinanziamento nazionale dell'annualità 2009/2010 relativo al programma «Frutta nelle scuole», di cui all'articolo 103-*octies-bis* del regolamento CE n. 1234/2007.** (Decreto n. 33/2009).

## L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica — d'intesa con le amministrazioni competenti — la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento CE del Consiglio n. 1234/07 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli («regolamento unico OCM») - come modificato dal regolamento CE n. 13/2009 - ed, in particolare, l'art. 103-*octies-bis*, che prevede a favore degli Stati membri un aiuto comuni-

tario per la distribuzione di frutta, verdura, ortofrutticoli trasformati, banane e prodotti da esse derivati ai bambini negli istituti scolastici, nell'ambito del programma «Frutta nelle scuole»;

Visto il regolamento n. 288/2009 della Commissione che, nel recare modalità applicative del regolamento del Consiglio n. 1234/2007 relativamente alla concessione di un aiuto comunitario per la distribuzione di frutta, verdura, ortofrutticoli trasformati, banane e prodotti da esse derivati ai bambini negli istituti scolastici, nell'ambito del programma «Frutta nelle scuole», stabilisce la ripartizione indicativa dell'aiuto per Stato membro e fissa per l'Italia un tasso di cofinanziamento comunitario nella misura del 58%;

Visto, in particolare, l'art. 4 del predetto regolamento n. 288/2009 della Commissione in base al quale gli Stati membri che istituiscono un Programma «Frutta nelle scuole» possono chiedere gli aiuti di cui all'art. 103-*octies-bis* del regolamento CE n. 1234/2007 per un periodo compreso tra il primo agosto ed il primo luglio di uno o più anni, notificando la propria strategia alla Commissione entro il 31 gennaio dell'anno in cui ha inizio il suddetto periodo;

Visto, altresì, l'art. 16 del medesimo regolamento n. 288/2009 che, in via transitoria, prevede, per il periodo dal 1° agosto 2009 al 31 luglio 2010, la possibilità di elaborare una strategia semplificata da trasmettere alla Commissione entro il 31 maggio 2009;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso alla Commissione europea la strategia nazionale del Programma «Frutta nelle scuole» relativa all'annualità 2009/2010 con e-mail del 29 maggio 2009;

Vista la decisione della Commissione C(2009) 5514 del 22 luglio 2009 che, nel fissare la ripartizione definitiva degli aiuti comunitari per Stato membro, assegna all'Italia un aiuto comunitario pari ad euro 15.206.370,00;

Viste le note 5388 del 2 aprile 2009 e n. 7242 dell'8 maggio 2009 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e, da ultimo, la nota n. 9340 del 17 giugno 2009 — come rettificata dalla nota n. 10551 del 3 luglio 2009 — con la quale il predetto Ministero, a fronte di risorse comunitarie attivabili per l'annualità 2009/2010 a favore del Programma «Frutta nelle scuole», pari a 15.206.370,00 euro, chiede un cofinanziamento nazionale di 11.011.509,00 euro a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987;

Considerata la necessità di ricorrere per tale fabbisogno alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 27 luglio 2009 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale pubblico a favore del Programma «Frutta nelle scuole», previsto dall'art. 103-*octies-bis* del regolamento CE n. 1234/2007, per l'annualità 2009/2010, risulta di euro 11.011.509,00 ed è posto a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987.

2. La predetta quota di euro 11.011.509,00 viene messa a disposizione degli Organismi pagatori riconosciuti previa indicazione mensile dell'Agea coordinamento.

3. Il Fondo di rotazione eroga la quota stabilita dal presente decreto contestualmente al versamento della corrispondente quota comunitaria sulla base delle indicazioni della stessa AGEA Coordinamento.

4. Le eventuali rettifiche della quota comunitaria apportate dalla Commissione europea, in sede di liquidazione dei conti FEAGA, comporteranno una riduzione della corrispondente quota a carico della legge n. 183/1987. L'eccedenza tra la predetta quota posta a carico del Fondo di rotazione, autorizzata per l'annualità 2009/2010, e le somme rideterminate a seguito delle rettifiche comunitarie verrà restituita al Fondo medesimo o costituirà acconto per le successive annualità.

5. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, anche per il tramite dell'A.G.E.A., in qualità organismo di coordinamento, trasmette per ciascuna annualità al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E, gli importi della quota comunitaria riconosciuti, erogati ed eventualmente rettificati dalla Commissione europea, al fine di consentire le necessarie operazioni di cui al precedente punto 4.

6. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'AGEA e gli organismi pagatori adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare, entro le scadenze previste, i finanziamenti comunitari e nazionali assegnati ed effettuano i controlli di competenza.

7. I dati relativi all'attuazione del programma sono trasmessi, a cura del richiamato Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, anche per il tramite dell'A.G.E.A., in qualità di organismo di coordinamento, al Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, secondo le modalità vigenti.

8. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2009

*L'ispettore generale capo:* AMADORI

*Registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 2009*

*Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 7*

**09A10808**

DECRETO 27 luglio 2009.

**Cofinanziamento statale, per l'annualità 2009, del programma operativo dell'intervento comunitario del Fondo europeo per la pesca in Italia, per il periodo di programmazione 2007/2013.** (Decreto n. 34/2009).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Visto il regolamento (CE) del Consiglio dell'Unione europea n. 1198/2006 del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (FEP);

Visto il regolamento (CE) della Commissione n. 498 del 26 marzo 2007, recante modalità di applicazione del predetto regolamento (CE) 1198/2006;

Vista la decisione della Commissione C(2006) 4332/2006 del 4 ottobre 2006 — da ultimo modificata con decisione della Commissione C(2007) 1313/2007 del 28 marzo 2007 — che ha fissato, per il periodo dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, la ripartizione annuale indicativa per Stato membro degli stanziamenti d'impegno comunitari, espressi a prezzi del 2004, del Fondo europeo per la pesca;

Vista la decisione della Commissione C(2007) 6792 del 19 dicembre 2007 che ha approvato il programma operativo dell' intervento comunitario del Fondo europeo per la pesca in Italia per il periodo di programmazione 2007/2013, il cui piano finanziario prevede un ammontare complessivo di risorse comunitarie pari ad euro 424.342.854,00 ed un corrispondente contributo nazionale pari, complessivamente, ad euro 424.342.854,00;

Vista la delibera CIPE 23 novembre 2007, n. 124, concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento nazionale per gli interventi del Fondo europeo per la pesca (FEP), di cui al regolamento (CE) n. 1198/2006, per il periodo di programmazione 2007/2013 che prevede che per le misure a gestione regionale, l'80 per cento della quota nazionale pubblica fa carico alle disponibilità del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, e che la restante quota fa carico ai bilanci delle regioni e province autonome, mentre per le misure gestite dall'amministrazione centrale dello Stato, il 100 per cento della quota nazionale pubblica fa carico al predetto Fondo di rotazione;

Vista la nota n. 7874 del 25 marzo 2008 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha comunicato che nella seduta del 20 marzo 2008 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome è stata raggiunta l'intesa sulla ripartizione globale della spesa pubblica complessiva per il programma operativo del Fondo europeo per la pesca (FEP) per il periodo 2007-2013, nella misura del 33% a favore delle misure gestite dallo Stato e del 67% a favore delle misure a gestione regionale;

Considerato che, sulla base di tale intesa, l'importo complessivo del contributo nazionale riferito alle misure a gestione statale e a gestione regionale del succitato programma operativo ammonta, rispettivamente, ad euro 140.033.141,82 ed euro 284.309.712,18, con la conseguenza che l'ammontare complessivo della quota a carico del Fondo di rotazione risulta pari ad euro 367.480.911,56;

Vista la nota n. 8817 del 6 agosto 2008 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso, suddiviso in Regioni Convergenza e Regioni fuori Convergenza, il piano finanziario del programma in oggetto, con il quale è stato ripartito, per annualità e per asse d'intervento, il predetto ammontare complessivo della quota a carico del Fondo di rotazione di euro 367.480.911,56;

Considerata la necessità di assicurare, per il suddetto programma operativo, il finanziamento della quota statale, a carico del Fondo di rotazione, per l' annualità 2009;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 27 luglio 2009 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Il cofinanziamento statale del programma operativo dell'intervento comunitario del Fondo europeo per la pesca in Italia per il periodo di programmazione 2007-2013, a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, è pari ad euro 50.948.650,20, per l'anno 2009, così come specificato nell'allegata tabella A che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. La suddetta annualità verrà erogata secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

3. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi allo stesso programma operativo «FEP» ed effettua i controlli di competenza.

4. I dati relativi all'attuazione del programma sono trasmessi, a cura del richiamato Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, al Sistema informativo della ragioneria generale dello Stato, secondo le modalità vigenti.

5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2009

*L'ispettore generale capo:* AMADORI

*Registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 2009*

*Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 8*

# Tabella A

## Programma Operativo FEP 2007-2013

| Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Programma operativo | annualità | Regioni convergenza | Regioni fuori convergenza | Totale |
| FEP | 2009 | 38.445.011,80 | 12.503.638,40 | **50.948.650,20** |

(Importi in euro)

**09A10807**

DECRETO 27 luglio 2009.

**Cofinanziamento nazionale del programma di azioni dirette a migliorare le condizioni della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, di cui al regolamento CE n. 1234/2007, per la campagna 2008-2009.** (Decreto n. 35/2009).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica — d'intesa con le Amministrazioni competenti — la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento CE n. 1234/2007 del Consiglio dell'Unione europea, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), che nella sezione VI stabilisce le disposizioni speciali relative al settore dell'apicoltura;

Considerato che il predetto regolamento abroga dal 1º gennaio 2008 il regolamento CE n. 797/2004 del Consiglio dell'Unione europea, mantenendo inalterate le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare le condizioni della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura;

Vista la decisione della Commissione europea C(2007) 3805 del 10 agosto 2007 di approvazione del programma per il miglioramento della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura presentato dall'Italia;

Considerato che a fronte delle risorse rese disponibili dalla Commissione europea nel contesto della suddetta decisione, ammontanti a 2.333.286,00 euro per la campagna 2008-2009, a valere sul FEAGA,

occorre provvedere ad assicurare le corrispondenti risorse nazionali pubbliche, ammontanti anch'esse a 2.333.286,00 euro;

Vista la nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 3935 del 12 maggio 2009;

Considerato che sulle risorse *ex lege* n. 183/1987, relative alla campagna 2007-2008, assegnate con proprio decreto n. 11 del 31 marzo 2008 e trasferite all'AGEA e agli Organismi pagatori regionali, risultano inutilizzati 211.039,84 euro, come rappresentato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con la citata nota n. 3935 del 12 maggio 2009;

Considerata l'opportunità di utilizzare il suddetto importo di 211.039,84 euro per la parziale copertura della quota nazionale pubblica relativa alla campagna 2008-2009;

Considerato, pertanto, che per il completamento della copertura della predetta quota nazionale pubblica è necessario disporre nuove assegnazioni per 2.122.246,16 euro, ricorrendo alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 27 luglio 2009 con la partecipazione delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale pubblico per l'attuazione del programma per il miglioramento della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, richiamato in premessa, è di 2.333.286,00 euro, per la campagna 2008-2009, a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987.

Alla relativa copertura finanziaria si provvede come di seguito specificato:

*a)* per 211.039,84 euro con risorse provenienti dalle assegnazioni *ex lege* n. 183/1987 di cui al proprio decreto n. 11 del 31 marzo 2008 (*G.U.* n. 132 del 7 giugno 2008), già trasferite all'AGEA e agli Organismi pagatori regionali, e resesi disponibili per la campagna 2008-2009 in quanto non utilizzate nella campagna precedente;

*b)* per 2.122.246,16 euro con nuove assegnazioni sempre a valere sulle risorse del predetto Fondo di rotazione.

2. La predetta quota, di cui al punto *b)*, viene trasferita agli Organismi pagatori interessati, sulla base delle richieste inoltrate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, su indicazione di AGEA Coordinamento.

3. Le eventuali rettifiche della quota comunitaria apportate dalla Commissione europea, in sede di liquidazione dei conti FEAGA, comporteranno una riduzione della corrispondente quota a carico della legge n. 183/1987. L'eccedenza tra la predetta quota posta a carico del Fondo di rotazione, autorizzata per la campagna 2008-2009, e le somme rideterminate a seguito delle rettifiche comunitarie costituiscono acconto per le successive campagne.

4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, anche per il tramite dei competenti Organismi pagatori, trasmette per ciascuna campagna al Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., gli importi della quota comunitaria riconosciuti, erogati ed eventualmente rettificati dalla Commissione europea, al fine di consentire le necessarie operazioni di compensazione da apportare nelle campagne successive a quella di riferimento.

5. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e gli organismi pagatori adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare, entro le scadenze previste, i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al programma ed effettuano i controlli di competenza.

6. L'AGEA invia al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato i dati per le necessarie rilevazioni.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2009

*L'Ispettore generale capo:* AMADORI

*Registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 2009*
*Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 9*

**09A10830**

DECRETO 27 luglio 2009.

**Cofinanziamento nazionale del programma operativo «ESPON 2013» dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea, annualità 2009 e 2010.** (Decreto n. 36/2009).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui

alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visti i regolamenti (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), nonché il regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione dei citati regolamenti (CE) n. 1083/2006 e n. 1080/2006;

Visto il Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013, approvato con delibera CIPE 22 dicembre 2006, n. 174;

Viste le delibere CIPE 15 giugno 2007, n. 36 concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale degli interventi socio-strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007-2013 e 21 dicembre 2007, n. 158 concernente attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013, obiettivo di Cooperazione territoriale europea;

Vista la decisione della Commissione europea C(2007) 5313 def. del 7 novembre 2007, che approva il programma operativo «ESPON 2013» (The European Observation Network on Territorial Development and Cohesion);

Tenuto conto che il programma medesimo prevede che le quote di cofinanziamento comunitarie e nazionali affluiscono all'Autorità di certificazione del programma che provvede, successivamente, all'erogazione in favore dei beneficiari;

Viste le note n. 6749, del 4 dicembre 2008, del Ministero delle infrastrutture e trasporti e n. 27558 del 17 dicembre 2008, del Ministero dello sviluppo economico, con le quali si richiama che per il programma «ESPON 2013» la quota nazionale pubblica di parte italiana, relativa all'intero periodo di programmazione, comprese le risorse di assistenza tecnica, è di 711.097 euro, e che l'importo relativo alle annualità 2009 e 2010 è pari, rispettivamente, ad euro 100.599 e ad euro 101.565;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 27 luglio 2009 con la partecipazione delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 per le annualità 2009 e 2010 del programma operativo «ESPON 2013», di cui in premessa, è pari, complessivamente, ad euro 202.164 di cui, 100.599 euro per l'annualità 2009 e 101.565 euro per l'annualità 2010.

2. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare le quote a proprio carico, secondo le modalità previste dalla vigente normativa, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero delle infrastrutture e trasporti.

3. Il predetto Ministero effettua i controlli di competenza e verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse FESR alla Commissione europea, il Ministero delle infrastrutture e trasporti si attiva per la restituzione al Fondo di rotazione delle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale già erogate.

5. Il Ministero delle infrastrutture e trasporti, in qualità di Punto di contatto nazionale del programma «ESPON 2013» invia al Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato (S.I.R.G.S.), soggetto responsabile della banca dati unitaria della politica regionale, nazionale e comunitaria, i dati di monitoraggio necessari alla verifica dello stato di attuazione degli interventi della programmazione 2007/2013.

6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2009

*L'Ispettore generale capo:* AMADORI

*Registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 2009*

*Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 10*

**09A10829**

DECRETO 21 agosto 2009.

**Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro 1º luglio 2006/2013, relativamente alla semestralità con decorrenza 1º luglio 2009 e scadenza 1º gennaio 2010.**

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE II DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto n. 84301/398 del 25 agosto 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 31 agosto 2006, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con decorrenza 1° luglio 2006 e scadenza 1° luglio 2013, attualmente in circolazione per l'importo di euro 15.005.705.000,00, il quale, fra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevede che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alla semestralità con decorrenza 1° luglio 2009 e scadenza 1° gennaio 2010;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse della semestralità con decorrenza 1° luglio 2009, relativa ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto indicato nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro con decorrenza 1° luglio 2006 e scadenza 1° luglio 2013 (codice titolo IT0004101447) è determinato nella misura dello 0,53%, relativamente alla settima cedola, di scadenza 1° gennaio 2010.

Il presente decreto verrà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 agosto 2009

*Il direttore:* CANNATA

**09A10895**

DECRETO 1° settembre 2009.

**Chiusura della lotteria ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Freccette on-line».**

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il Regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62, che autorizza il Ministro delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

Visto il Regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto l'art. 11 commi 2 e 3 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito nella legge 26 febbraio 1994, n. 133;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la Convenzione in data 14 ottobre 2003 con la quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha affidato al R.T.I. Lottomatica ed altri (Consorzio Lotterie Nazionali) la concessione per la gestione anche automatizzata delle lotterie ad estrazione istantanea;

Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 21 marzo 2006, recante misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse, del Bingo e delle Lotterie;

Visto il decreto dirigenziale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 13 aprile 2006, recante misure per la sperimentazione delle lotterie con partecipazione a distanza, che ha affidato, nell'ambito della sperimentazione, il ruolo di gestore centralizzato al Consorzio Lotterie Nazionali ed il ruolo di rivenditore ai soggetti titolari di concessione per l'esercizio di giochi, concorsi o scommesse riservati allo Stato i quali dispongano di un sistema di raccolta conforme ai requisiti tecnici ed organizzativi stabiliti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto dirigenziale del 28 settembre 2006 che ha fissato le caratteristiche tecniche ed organizzative a valere per la sperimentazione delle lotterie istantanee con partecipazione a distanza (cosiddette lotterie telematiche);

Visto il decreto dirigenziale del 20 marzo 2008 che ha prorogato la durata della sperimentazione delle lotterie con partecipazione a distanza con le misure di cui al succitato decreto dirigenziale del 13 aprile 2006 e le caratteristiche tecniche ed organizzative fissate con il succitato decreto dirigenziale del 28 settembre 2006;

Visto il decreto direttoriale prot. 2008/4039/Giochi Ltt, del 6 febbraio 2008, di indizione e modalità tecniche della lotteria istantanea con partecipazione a distanza denominata «Freccette on-line» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 25 febbraio 2008);

Vista la proposta del Consorzio Lotterie Nazionali;

Decreta:

Art. 1.

Si dispone la chiusura della lotteria ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Freccette on-line», con decorrenza dal giorno di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 1° settembre 2009

*Il direttore generale:* FERRARA

**09A10828**

DECRETO 1° settembre 2009.

**Chiusura della lotteria istantanea con partecipazione a distanza denominata «Sfida finale on-line».**

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62, che autorizza il Ministro delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

Visto il regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto l'art. 11, commi 2 e 3 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito nella legge 26 febbraio 1994, n. 133;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la Convenzione in data 14 ottobre 2003 con la quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha affidato al R.T.I. Lottomatica ed altri (Consorzio Lotterie Nazionali) la concessione per la gestione anche automatizzata delle lotterie ad estrazione istantanea;

Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 21 marzo 2006, recante misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse, del Bingo e delle Lotterie;

Visto il decreto dirigenziale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 13 aprile 2006, recante misure per la sperimentazione delle lotterie con partecipazione a distanza, che ha affidato, nell'ambito della sperimentazione, il ruolo di gestore centralizzato al Consorzio Lotterie Nazionali ed il ruolo di rivenditore ai soggetti titolari di concessione per l'esercizio di giochi, concorsi o scommesse riservati allo Stato i quali dispongano di un sistema di raccolta conforme ai requisiti tecnici ed organizzativi stabiliti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto dirigenziale del 28 settembre 2006 che ha fissato le caratteristiche tecniche ed organizzative a valere per la sperimentazione delle lotterie istantanee con partecipazione a distanza (cosiddette lotterie telematiche);

Visto il decreto dirigenziale del 20 marzo 2008 che ha prorogato la durata della sperimentazione delle lotterie con partecipazione a distanza con le misure di cui al succitato decreto dirigenziale del 13 aprile 2006 e le caratteristiche tecniche ed organizzative fissate con il succitato decreto dirigenziale del 28 settembre 2006;

Visto il decreto direttoriale prot. 2006/37479/Giochi Ltt, del 7 novembre 2006, di indizione e modalità tecniche della lotteria istantanea con partecipazione a distanza denominata «Sfida finale on-line» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 28 novembre 2006);

Decreta:

Art. 1.

Si dispone la chiusura della lotteria ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Sfida finale on-line», con decorrenza dal giorno di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 1° settembre 2009

*Il direttore generale:* FERRARA

**09A10814**

## MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 17 giugno 2009.

**Concessione della proroga del trattamento di integrazione salariale in favore di un numero massimo di quattrocentonovantasette soci lavoratori dipendenti di alcune società cooperative aderenti al Consorzio Nazionale Cooperative Portabagagli.** (Decreto n. 46243).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E I.O.

Visti i decreti ministeriali n. 31445 del 20 agosto 2002 e n. 32823 del 16 settembre 2003 e le norme di legge e regolamentari ivi richiamate;

Vista la circolare del 20 settembre 2000, n. 64;

Vista la circolare dell'11 novembre 2003, n. 35;

Vista la legge del 28 novembre 1996, n. 608;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto l'accordo siglato in data 2 maggio 2002 presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tra le società appaltatrici dei servizi di pulizia presso le Ferrovie dello Stato e le OO.SS. interessate, con il quale viene definito il nuovo sistema di appalti del servizio di pulimento ferroviario dell'Ente Ferrovie dello Stato;

Visto l'art. 2, commi 521 e 522, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto il verbale di accordo ministeriale del 16 giugno 2008 alla presenza del Sottosegretario di Stato senatore Pasquale Viespoli con il quale, considerate le problematiche produttive ed occupazionali delle aziende del settore degli appalti ferroviari, è stata confermata la necessità di utilizzare, anche per l'anno 2008, gli ammortizzatori sociali previsti dal surrichiamato art. 2, commi 521 e 522, della legge n. 244/2007 riferiti a CIGS, a contratti di solidarietà e alla mobilità, in favore di aziende che non sono in possesso dei requisiti di cui alla legge n. 223/1991 e dei lavoratori delle cooperative *ex lege* n. 602/1970 operanti nel comparto;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 45209 del 2 marzo 2009;

Visti i verbali di accordo stipulati in applicazione del citato accordo del 16 giugno 2008 tra le sottoindicate cooperative aderenti al Consorzio nazionale cooperative portabagagli, ex decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1970 e le OO.SS. di settore, con le quali è stata concordata la necessità, per le predette aziende, di ricorrere alla proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà;

Viste le istanze presentate dalle predette società, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 863 e del citato art. 2, commi 521 e 522, della legge n. 244/2007 in favore dei lavoratori dipendenti, secondo la suddivisione territoriale esplicitata nel dispositivo del presente provvedimento;

Visti i decreti direttoriali con i quali è stata autorizzata, fino al 31 dicembre 2007, la concessione del trattamento di integrazione salariale, per contratto di solidarietà, in favore dei lavoratori dipendenti dalle predette società;

Visto il prospetto riepilogativo, che fa parte integrante del presente provvedimento, concernente l'esatta quantificazione dei soci lavoratori dipendenti dalle cooperative portabagagli, interessati al predetto trattamento per l'anno 2008;

Ritenuto di poter autorizzare il trattamento di integrazione salariale richiesto;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, comma 521 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è autorizzata la concessione della proroga del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 2004, n. 726, convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore di un numero massimo di quattroventonovantasette soci lavoratori dipendenti dalle sottoindicate società cooperative aderenti al Consorzio nazionale cooperative portabagagli ex decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1970 individuate dal prospetto allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, secondo le modalità dell'orario di lavoro indicate nei verbali di accordo stipulati tra le parti:

1) Soc. Coop. CIC - Service a r.l., sede in Genova, unità di Genova, per un numero massimo di cinquantacinque lavoratori, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 30 settembre 2008;

2) Cooperativa Portabagagli «Labor» S.r.l., sede in Napoli, unità in Napoli, per un massimo di quindici lavoratori, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 30 novembre 2008;

3) Soc. Cooperativa di Lavoro «Tirreno» S.r.l., sede in Civitavecchia (Roma), unità in Civitavecchia (Roma), per un massimo di trentacinque lavoratori, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 30 settembre 2008;

4) Società Coop. Multiservizi Fiorentina a r.l., sede in Firenze, unità in Firenze, per un massimo di sessanta lavoratori, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 ottobre 2008;

5) Soc. Cooperativa Portabagagli Stazioni di Napoli-Mergellina-Campi Flegrei, sede in Napoli, unità in Napoli - centonovantuno lavoratori, unità di Salerno - due lavoratori, per un numero massimo di centosettanta lavoratori, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008;

6) Soc. Cooperativa Portabagagli a r.l. Stazione Ferroviaria di Siracusa, sede in Siracusa, unità di Siracusa stazione ferroviaria, per un massimo di nove lavoratori, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008;

7) Cooperativa Portabagagli alle Stazioni di Roma, sede in Roma, unità di Roma, per un massimo di ottanta lavoratori, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 ottobre 2008;

8) Soc. Cooperativa Fattorini Stazioni P.N. e P.S. a r.l., sede Torino, unità di Torino, per un massimo di cinquanta lavoratori, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008;

9) MULT.SER.FER. Soc. Coop. Multiservizi Ferroviari, sede in Villa San Giovanni (Reggio Calabria), unità in Villa San Giovanni (Reggio Calabria), per un massimo di quindici lavoratori, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 30 dicembre 2008;

10) Cooperativa Compartimentale Siciliana fra Portabagagli, sede in Palermo, unità di Palermo, per un massimo di otto lavoratori, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008.

Art. 2.

L'I.N.P.S. opererà la riduzione della misura dei trattamenti di integrazione salariale di cui all'art. 1 in base alla vigente normativa.

Art. 3.

L'I.N.P.S. non è autorizzato a corrispondere il particolare beneficio previsto dall'art. 6, comma 4, della legge n. 6078/1996, dal momento che le relative disponibilità finanziarie non sono più disponibili.

Art. 4.

Gli interventi disposti dall'art. 1, pari ad euro 3.718.246,00, gravano sullo stanziamento di cui all'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 5.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dall'art. 4, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a dame riscontro al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 giugno 2009

*Il direttore generale:* MANCINI

**09A10817**

DECRETO 23 luglio 2009.

**Riconoscimento, alla sig.ra Arenas Maria Beatriz, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicologo.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto n. 286/1998 che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente l'attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, concernente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Visto l'art. 29 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, così come modificato dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248;

Vista l'istanza del 16 settembre 2008 con la quale la sig.ra Arenas Maria Beatriz, cittadina italiana, nata a Mendoza (Argentina) il 12 dicembre 1975, ha chiesto al Ministero della giustizia, il riconoscimento del titolo di «Licenciada en Psicología» rilasciato dalla «Universidad del Aconcagua» di Mendoza (Argentina) in data 8 maggio 2001, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologa;

Preso atto dell'istruttoria svolta dal Ministero della giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale della giustizia civile - Ufficio III - Libere professioni;

Preso atto della decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, tenutasi presso il precitato Ministero della giustizia, che nella riunione del 24 ottobre 2008 ha espresso parere favorevole al riconoscimento del titolo di studio in possesso dell'interessata;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Licenciada en Psicología», rilasciato in data 8 maggio 2001 dalla «Universidad del Aconcagua», di Mendoza (Argentina), alla sig.ra Arenas Maria Beatriz, nata a Mendoza (Argentina) il 12 dicembre 1975, cittadina italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicologa;

2. La dott.ssa Arenas Maria Beatriz è autorizzata ad esercitare in Italia come lavoratore dipendente od autonomo la professione di «Psicologo», successivamente all'iscrizione all'Albo degli psicologi, sez. A dell'Ordine territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione e ad informare questo Dicastero della avvenuta iscrizione;

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio;

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2009

*Il direttore generale:* LEONARDI

**09A10799**

---

DECRETO 23 luglio 2009.

**Riconoscimento, al sig. Mur Marcelo Ramon, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicologo.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente l'attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, concernente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Visto l'art. 29 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, così come modificato dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248;

Vista l'istanza del 9 settembre 2008 con la quale il sig. Mur Marcelo Ramon, cittadino argentino, nato a Buenos Aires (Argentina) il 25 novembre 1956, ha chiesto al Ministero della giustizia, il riconoscimento del titolo di «Licenciado en Psicología» rilasciato dalla «Universidad Argentina John F. Kennedy» di Buenos Aires (Argentina) in data 18 aprile 1987, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo;

Preso atto dell'istruttoria svolta dal Ministero della giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale della giustizia civile - Ufficio III - Libere professioni;

Preso atto della decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, tenutasi presso il precitato Ministero della giustizia, che nella riunione del 24 ottobre 2008 ha espresso parere favorevole al riconoscimento del titolo di studio in possesso dell'interessato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Licenciado en Psicología», rilasciato dalla «Universidad Argentina John F. Kennedy» di Buenos Aires (Argentina) in data 18 aprile 1987, al sig. Mur Marcelo Ramon, nato a Buenos Aires il 25 novembre 1956, cittadino argentino, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicologo.

2. Il dott. Mur Marcelo Ramon è autorizzato ad esercitare in Italia come lavoratore dipendente od autonomo la professione di «Psicologo», successivamente all'iscrizione all'Albo degli psicologi, sez. A dell'Ordine territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione e ad informare questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

5. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2009

*Il direttore generale:* LEONARDI

**09A10816**

DECRETO 31 luglio 2009.

**Aggiornamento del costo orario del lavoro per il personale dipendente dalle stutture associative ANFASS Onlus, riferito ai mesi di gennaio e dicembre 2009.**

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;

Visto, in particolare, l'art. 87, comma 2, lettera *g)* del suddetto provvedimento che, fra l'altro, ha recepito le disposizioni della legge n. 327/2000, in ordine al costo del lavoro determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali;

Visto l'art. 1, comma 266, lettera *a)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), in ordine alla riduzione del cuneo fiscale;

Visto l'art. 1, commi 33 e 50 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), in ordine alla riduzione delle aliquote IRES e IRAP;

Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 22 dicembre 2006, concernente la determinazione del costo orario del personale dipendenti dalle strutture associative ANFASS Onlus, riferito al mese di ottobre 2006;

Esaminato il verbale di accordo economico del 16 aprile 2009 per le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti dalle strutture associative ANFASS Onlus, relativo al quadriennio 2006-2009, stipulato tra ANFASS Onlus e CGIL FP, CISL FP e UIL FPL;

Considerata la necessità di aggiornare il suddetto costo del lavoro a valere dai mesi di gennaio 2009 e dicembre 2009;

Sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie del sopraindicato contratto, al fine di acquisire dati sugli elementi di costo variabili e peculiari del settore di attività;

Accertato che nell'ambito del suddetto contratto non sono stati stipulati accordi territoriali;

Decreta:

Art. 1.

Il costo orario del personale dipendente dalle strutture associative ANFASS Onlus, riferito ai mesi di gennaio 2009 e dicembre 2009, è determinato nelle allegate tabelle che fanno parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Le tabelle prescindono:

*a)* da eventuali benefici previsti da norme di legge di cui l'impresa può usufruire;

*b)* dagli oneri derivanti da specifici adempimenti connessi alla normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2009

*Il Ministro:* SACCONI

ALLEGATO

## *MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI*

**Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro - Div. IV**

Tab. A - COSTO ORARIO DEL LAVORO PER LE LAVORATRICI E I LAVORATORI DIPENDENTI DALLE STRUTTURE ASSOCIATIVE ANFFAS ONLUS CCNL 16.4.2009 (ACCORDO ECONOMICO 2006-2009)

| NAZIONALE | | | | | | | | | | GENNAIO 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livelli | A3 | A4 | B4 | C3 | C4 | D2 | D3 | E2 | E3 | F3 | F5 |
| Valori tabellari mensili | 1.152,77 | 1.207,15 | 1.315,89 | 1.370,29 | 1.446,40 | 1.533,39 | 1.631,27 | 1.631,27 | 1.729,17 | 1.979,32 | 2.523,04 |
| E.r.a.( art. 43) | 1,04 | 40,44 | 7,83 | 21,23 | 36,04 | 27,32 | | 63,14 | 67,03 | 30,30 | |
| R.I.A (art.78 - 3 scatti) | 40,36 | 48,43 | 56,50 | 66,59 | 79,17 | 96,86 | 117,04 | 137,22 | 148,74 | 161,43 | 181,61 |
| Indennità professionali | | | | | | | | | | | 358,71 |
| Ad personam (art.5) (1) | | | | | 8,77 | 51,98 | 26,89 | 48,83 | | 694,45 | 186,68 |
| Premio Incentivazione (art.87) | 30,99 | 30,99 | 30,99 | 30,99 | 30,99 | 30,99 | 30,99 | 30,99 | 30,99 | 30,99 | 30,99 |
| Quota economica contrattazione aziendale (2) | 10,00 | 10,47 | 11,42 | 11,89 | 12,55 | 13,30 | 14,15 | 14,15 | 15,00 | 17,17 | 21,89 |
| Lordo mensile | 1.235,16 | 1.337,48 | 1.422,63 | 1.500,99 | 1.613,92 | 1.753,84 | 1.820,34 | 1.925,60 | 1.990,93 | 2.913,66 | 3.302,92 |
| TOTALE LORDO ANNUO+TREDICESIMA | 16.026,09 | 17.356,25 | 18.463,20 | 19.481,88 | 20.949,97 | 22.768,93 | 23.633,43 | 25.001,81 | 25.851,10 | 37.846,59 | 42.906,97 |
| Oneri previd. e ass.vi | | | | | | | | | | | |
| Inps (27,90%) | 4.471,28 | 4.842,39 | 5.151,23 | 5.435,44 | 5.845,04 | 6.352,53 | 6.593,73 | 6.975,50 | 7.212,46 | 10.559,20 | 11.971,04 |
| Inail (1,3%) | 208,34 | 225,63 | 240,02 | 253,26 | 272,35 | 296,00 | 307,23 | 325,02 | 336,06 | 492,01 | 557,79 |
| TOTALE ONERI PREVID.LI E ASS.VI | 4.679,62 | 5.068,02 | 5.391,25 | 5.688,70 | 6.117,39 | 6.648,53 | 6.900,96 | 7.300,52 | 7.548,52 | 11.051,21 | 12.528,83 |
| Trattamento fine rapporto | 1.187,12 | 1.285,65 | 1.367,64 | 1.443,10 | 1.551,85 | 1.686,59 | 1.750,62 | 1.851,99 | 1.914,90 | 2.803,45 | 3.178,29 |
| Rivalutazione T.F.R. (3,036419%) | 216,28 | 234,23 | 249,16 | 262,91 | 282,72 | 307,27 | 318,94 | 337,41 | 348,87 | 510,75 | 579,04 |
| Notturno e festivo (art.51) (2) | 22.109,11 | 23.944,15 | 25.471,25 | 26.876,59 | 28.901,93 | 31.411,32 | 32.603,95 | 34.491,73 | 35.663,39 | 52.212,00 | 59.193,13 |
| Notturno e festivo (art.51) (3) | 970,18 | 970,18 | 970,18 | 2.409,79 | 2.409,79 | | | 970,18 | 970,18 | | |
| TOTALE COSTO ANNUO | 23.079,29 | 24.914,33 | 26.441,43 | 29.286,38 | 31.311,72 | 31.411,32 | 32.603,95 | 35.461,91 | 36.633,57 | 52.212,00 | 59.193,13 |
| COSTO ORARIO (orario sett.le 36 ore) | 15,98 | 17,25 | 18,31 | 20,28 | 21,68 | 21,75 | 22,58 | 24,56 | 25,37 | 36,16 | 40,99 |
| INCIDENZA IRAP (3,9%) (orario sett.le 36 ore) | 0,62 | 0,67 | 0,71 | 0,78 | 0,84 | 0,84 | 0,87 | 0,95 | 0,98 | 1,40 | 1,58 |
| INCIDENZA IRES (27,5% IRAP) | 0,17 | 0,18 | 0,20 | 0,21 | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,26 | 0,27 | 0,39 | 0,43 |
| TOTALE COSTO ORARIO (orario sett.le 36 ore) | 16,77 | 18,10 | 19,22 | 21,27 | 22,75 | 22,82 | 23,69 | 25,77 | 26,62 | 37,95 | 43,00 |
| TOTALE COSTO ORARIO (orario sett.le 36 ore) (4) | 16,95 | 18,30 | 19,42 | 21,52 | 23,01 | 23,08 | 23,96 | 26,05 | 26,91 | 38,37 | 43,49 |
| TOTALE COSTO ORARIO (orario sett.le 36 ore) (centro-nord) (5) | 16,45 | 17,77 | 18,87 | 20,93 | 22,39 | 22,44 | 23,31 | 25,38 | 26,21 | 37,42 | 42,44 |
| TOTALE COSTO ORARIO (orario sett.le 36 ore) (centro-nord) (4) e (5) | 16,57 | 17,90 | 19,01 | 21,08 | 22,56 | 22,60 | 23,47 | 25,57 | 26,42 | 37,72 | 42,78 |
| TOTALE COSTO ORARIO (orario sett.le 36 ore) (sud e isole) (5) | 16,30 | 17,62 | 18,72 | 20,78 | 22,23 | 22,29 | 23,15 | 25,21 | 26,06 | 37,26 | 42,28 |
| TOTALE COSTO ORARIO (orario sett.le 36 ore) (sud e isole) (4) e (5) | 16,38 | 17,71 | 18,82 | 20,89 | 22,36 | 22,41 | 23,28 | 25,36 | 26,21 | 37,52 | 42,58 |
| COSTO ORARIO (orario sett.le 38 ore) | | | | | | | | 23,24 | 24,01 | 34,21 | 38,79 |
| INCIDENZA IRAP (3,9%) (orario sett.le 38 ore) | | | | | | | | 0,90 | 0,93 | 1,32 | 1,50 |
| INCIDENZA IRES (27,5% IRAP) | | | | | | | | 0,25 | 0,26 | 0,36 | 0,41 |
| TOTALE COSTO ORARIO (orario sett.le 38 ore) | | | | | | | | 24,39 | 25,20 | 35,89 | 40,70 |
| TOTALE COSTO ORARIO (orario sett.le 38 ore) (4) | | | | | | | | 24,66 | 25,48 | 36,29 | 41,15 |
| TOTALE COSTO ORARIO (orario sett.le 38 ore) (centro-nord) (5) | | | | | | | | 24,01 | 24,81 | 35,40 | 40,17 |
| TOTALE COSTO ORARIO (orario sett.le 38 ore) (centro-nord) (4) e (5) | | | | | | | | 24,18 | 24,99 | 35,68 | 40,49 |
| TOTALE COSTO ORARIO (orario sett.le 38 ore) (sud e isole) (5) | | | | | | | | 23,85 | 24,66 | 35,26 | 40,01 |
| TOTALE COSTO ORARIO (orario sett.le 38 ore) (sud e isole) (4) e (5) | | | | | | | | 24,01 | 24,81 | 35,50 | 40,29 |

| | | |
|---|---|---|
| Ore teoriche (36 ore x 52,2 settimane) | 1879 | |
| Ore teoriche (38 ore x 52,2 settimane) | | 1984 |
| Ore mediamente non lavorate | 435 | 458 |
| Così suddivise: | | |
| Ferie | 180 | 190 |
| Festività e festività soppresse (12+5) | 102 | 108 |
| Assemblee e permessi sindacali | 13 | 13 |
| Malattia, gravidanza, infortunio | 94 | 99 |
| Diritto allo studio | 5 | 5 |
| Formazione professionale | 11 | 11 |
| Formazione, permessi R.L.S.(L.626/94) | 12 | 13 |
| altri permessi (art.60) | 18 | 19 |
| Ore mediamente lavorate | 1444 | 1526 |

(1) la retribuzione ad personam non è erogata ai lavoratori assunti successivamente alla data di prima decorrenza del CCNL 2002-2005

(2) da considerare solo nelle provincie dove viene erogata

(3) l'indennità notturno e festivo va considerata nel caso di strutture di tipo residenziale

(4) Nelle regioni che hanno sforato il tetto della spesa sanitaria l'aliquota IRAP è aumentata dello 0,92% ai sensi dell'art.1 c. 277 della l. 266/2005

(5) Ai sensi dell'art. 1 comma 266 della legge 296/2006 e successive modificazioni.

Tab. B - COSTO ORARIO DEL LAVORO PER LE LAVORATRICI E I LAVORATORI DIPENDENTI DALLE STRUTTURE ASSOCIATIVE ANFFAS ONLUS CCNL 16.4.2009 (ACCORDO ECONOMICO 2006-2009)

| NAZIONALE | | | | | | | | | | GENNAIO 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livelli | A3 | A4 | B4 | C3 | C4 | D2 | D3 | E2 | E3 | F3 | F5 |
| Valori tabellari mensili | 1.152,77 | 1.207,15 | 1.315,89 | 1.370,29 | 1.446,40 | 1.533,39 | 1.631,27 | 1.631,27 | 1.729,17 | 1.979,32 | 2.523,04 |
| E.r.a.( art. 43) | 1,04 | 40,44 | 7,83 | 21,23 | 36,04 | 27,32 | | 63,14 | 67,03 | 30,30 | |
| R.I.A (art.78 - 3 scatti) | 40,36 | 48,43 | 56,50 | 66,59 | 79,17 | 96,86 | 117,04 | 137,22 | 148,74 | 161,43 | 181,61 |
| Indennità professionali | | | | | | | | | | | 358,71 |
| Ad personam (art.5) (1) | | | | | 8,77 | 51,98 | 26,89 | 48,83 | | 694,45 | 186,68 |
| Premio Incentivazione (art.87) | 30,99 | 30,99 | 30,99 | 30,99 | 30,99 | 30,99 | 30,99 | 30,99 | 30,99 | 30,99 | 30,99 |
| Lordo mensile | 1.225,16 | 1.327,01 | 1.411,21 | 1.489,10 | 1.601,37 | 1.740,54 | 1.806,19 | 1.911,45 | 1.975,93 | 2.896,49 | 3.281,03 |
| TOTALE LORDO ANNUO+TREDICESIMA | 15.896,09 | 17.220,14 | 18.314,74 | 19.327,31 | 20.786,82 | 22.596,03 | 23.449,48 | 24.817,86 | 25.656,10 | 37.623,38 | 42.622,40 |
| Oneri previd. e ass.vi | | | | | | | | | | | |
| Inps (27,90%) | 4.435,01 | 4.804,42 | 5.109,81 | 5.392,32 | 5.799,52 | 6.304,29 | 6.542,40 | 6.924,18 | 7.158,05 | 10.496,92 | 11.891,65 |
| Inail (1,3%) | 206,65 | 223,86 | 238,09 | 251,26 | 270,23 | 293,75 | 304,84 | 322,63 | 333,53 | 489,10 | 554,09 |
| TOTALE ONERI PREVID.LI E ASS.VI | 4.641,66 | 5.028,28 | 5.347,90 | 5.643,58 | 6.069,75 | 6.598,04 | 6.847,24 | 7.246,81 | 7.491,58 | 10.986,02 | 12.445,74 |
| Trattamento fine rapporto | 1.177,49 | 1.275,57 | 1.356,65 | 1.431,65 | 1.539,76 | 1.673,78 | 1.737,00 | 1.838,36 | 1.900,45 | 2.786,92 | 3.157,21 |
| Rivalutazione T.F.R. (3,036419%) | 214,52 | 232,39 | 247,16 | 260,83 | 280,52 | 304,94 | 316,46 | 334,92 | 346,23 | 507,74 | 575,20 |
| COSTO ANNUO | 21.929,76 | 23.756,38 | 25.266,45 | 26.663,37 | 28.676,85 | 31.172,79 | 32.350,18 | 34.237,95 | 35.394,36 | 51.904,06 | 58.800,55 |
| Notturno e festivo (art.51) (3) | 970,18 | 970,18 | 970,18 | 2.409,79 | 2.409,79 | | | 970,18 | 970,18 | | |
| TOTALE COSTO ANNUO | 22.899,94 | 24.726,56 | 26.236,63 | 29.073,16 | 31.086,64 | 31.172,79 | 32.350,18 | 35.208,13 | 36.364,54 | 51.904,06 | 58.800,55 |
| COSTO ORARIO (orario sett.le 36 ore) | 15,86 | 17,12 | 18,17 | 20,13 | 21,53 | 21,59 | 22,40 | 24,38 | 25,18 | 35,94 | 40,72 |
| INCIDENZA IRAP (3,9%) (orario sett.le 36 ore) | 0,61 | 0,66 | 0,70 | 0,78 | 0,83 | 0,83 | 0,87 | 0,94 | 0,97 | 1,39 | 1,57 |
| INCIDENZA IRES (27,5% IRAP) | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,21 | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,26 | 0,27 | 0,38 | 0,43 |
| TOTALE COSTO ORARIO (orario sett.le 36 ore) | 16,64 | 17,96 | 19,06 | 21,12 | 22,59 | 22,65 | 23,51 | 25,58 | 26,42 | 37,71 | 42,72 |
| TOTALE COSTO ORARIO (orario sett.le 36 ore) (4) | 16,83 | 18,17 | 19,28 | 21,35 | 22,84 | 22,90 | 23,76 | 25,86 | 26,71 | 38,13 | 43,19 |
| TOTALE COSTO ORARIO (orario sett.le 36 ore) (centro-nord) (5) | 16,33 | 17,64 | 18,73 | 20,78 | 22,23 | 22,28 | 23,11 | 25,18 | 26,02 | 37,19 | 42,16 |
| TOTALE COSTO ORARIO (orario sett.le 36 ore) (centro-nord) (4) e (5) | 16,45 | 17,76 | 18,86 | 20,93 | 22,40 | 22,44 | 23,29 | 25,37 | 26,21 | 37,48 | 42,49 |
| TOTALE COSTO ORARIO (orario sett.le 36 ore) (sud e isole) (5) | 16,17 | 17,48 | 18,58 | 20,61 | 22,08 | 22,13 | 22,96 | 25,03 | 25,86 | 37,04 | 42,00 |
| TOTALE COSTO ORARIO (orario sett.le 36 ore) (sud e isole) (4) e (5) | 16,24 | 17,57 | 18,67 | 20,73 | 22,21 | 22,24 | 23,09 | 25,18 | 26,02 | 37,29 | 42,30 |
| COSTO ORARIO (orario sett.le 38 ore) | | | | | | | | 23,07 | 23,83 | 34,01 | 38,53 |
| INCIDENZA IRAP (3,9%) (orario sett.le 38 ore) | | | | | | | | 0,89 | 0,92 | 1,31 | 1,49 |
| INCIDENZA IRES (27,5% IRAP) | | | | | | | | 0,24 | 0,25 | 0,36 | 0,41 |
| TOTALE COSTO ORARIO (orario sett.le 38 ore) | | | | | | | | 24,20 | 25,00 | 35,68 | 40,43 |
| TOTALE COSTO ORARIO (orario sett.le 38 ore) (4) | | | | | | | | 24,47 | 25,28 | 36,08 | 40,88 |
| TOTALE COSTO ORARIO (orario sett.le 38 ore) (centro-nord) (5) | | | | | | | | 23,84 | 24,62 | 35,20 | 39,89 |
| TOTALE COSTO ORARIO (orario sett.le 38 ore) (centro-nord) (4) e (5) | | | | | | | | 24,01 | 24,81 | 35,48 | 40,21 |
| TOTALE COSTO ORARIO (orario sett.le 38 ore) (sud e isole) (5) | | | | | | | | 23,68 | 24,47 | 35,04 | 39,74 |
| TOTALE COSTO ORARIO (orario sett.le 38 ore) (sud e isole) (4) e (5) | | | | | | | | 23,82 | 24,62 | 35,29 | 40,02 |

| | | |
|---|---|---|
| Ore teoriche (36 ore x 52,2 settimane) | 1879 | |
| Ore teoriche (38 ore x 52,2 settimane) | | 1984 |
| Ore mediamente non lavorate | 435 | 458 |
| Così suddivise: | | |
| Ferie | 180 | 190 |
| Festività e festività soppresse (12+5) | 102 | 108 |
| Assemblee e permessi sindacali | 13 | 13 |
| Malattia, gravidanza, infortunio | 94 | 99 |
| Diritto allo studio | 5 | 5 |
| Formazione professionale | 11 | 11 |
| Formazione, permessi R.L.S.(L.626/94) | 12 | 13 |
| altri permessi (art.60) | 18 | 19 |
| Ore mediamente lavorate | 1444 | 1526 |

(1) la retribuzione ad personam non è erogata ai lavoratori assunti successivamente alla data di prima decorrenza del CCNL 2002-2005

(3) l'indennità notturno e festivo va considerata nel caso di strutture di tipo residenziale

(4) Nelle regioni che hanno sforato il tetto della spesa sanitaria l'aliquota IRAP è aumentata dello 0,92% ai sensi dell'art.1 c. 277 della l. 266/2005

(5) Ai sensi dell'art. 1 comma 266 della legge 296/2006 e successive modificazioni.

Tab. A - COSTO ORARIO DEL LAVORO PER LE LAVORATRICI E I LAVORATORI DIPENDENTI DALLE STRUTTURE ASSOCIATIVE ANFFAS ONLUS CCNL 16.4.2009 (ACCORDO ECONOMICO 2006-2009)

| NAZIONALE | | | | | | | | | | DICEMBRE 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livelli | A3 | A4 | B4 | C3 | C4 | D2 | D3 | E2 | E3 | F3 | F5 |
| Valori tabellari mensili | 1.166,11 | 1.221,11 | 1.331,11 | 1.386,14 | 1.463,13 | 1.551,13 | 1.650,14 | 1.650,14 | 1.749,17 | 2.002,21 | 2.552,22 |
| E.r.a.( art. 43) | 1,04 | 40,44 | 7,83 | 21,23 | 36,04 | 27,32 | | 63,14 | 67,03 | 30,30 | |
| R.I.A (art.78 - 3 scatti) | 40,36 | 48,43 | 56,50 | 66,59 | 79,17 | 96,86 | 117,04 | 137,22 | 148,74 | 161,43 | 181,61 |
| Indennità professionali | | | | | | | | | | | 358,71 |
| Ad personam (art.5) (1) | | | | | 8,77 | 51,98 | 26,89 | 48,83 | | 694,45 | 186,68 |
| Premio Incentivazione (art.87) | 30,99 | 30,99 | 30,99 | 30,99 | 30,99 | 30,99 | 30,99 | 30,99 | 30,99 | 30,99 | 30,99 |
| Quota economica contrattazione aziendale (2) | 10,00 | 10,47 | 11,42 | 11,89 | 12,55 | 13,30 | 14,15 | 14,15 | 15,00 | 17,17 | 21,89 |
| Lordo mensile | 1.248,50 | 1.351,44 | 1.437,85 | 1.516,84 | 1.630,65 | 1.771,58 | 1.839,21 | 1.944,47 | 2.010,93 | 2.936,55 | 3.332,10 |
| TOTALE LORDO ANNUO+TREDICESIMA | 16.199,51 | 17.537,73 | 18.661,06 | 19.687,93 | 21.167,46 | 22.999,55 | 23.878,74 | 25.247,12 | 26.111,10 | 38.144,16 | 43.286,31 |
| Oneri previd. e ass.vi | | | | | | | | | | | |
| Inps (27,90%) | 4.519,66 | 4.893,03 | 5.206,44 | 5.492,93 | 5.905,72 | 6.416,87 | 6.662,17 | 7.043,95 | 7.285,00 | 10.642,22 | 12.076,88 |
| Inail (1,3%) | 210,59 | 227,99 | 242,59 | 255,94 | 275,18 | 298,99 | 310,42 | 328,21 | 339,44 | 495,87 | 562,72 |
| TOTALE ONERI PREVID.LI E ASS.VI | 4.730,25 | 5.121,02 | 5.449,03 | 5.748,87 | 6.180,90 | 6.715,86 | 6.972,59 | 7.372,16 | 7.624,44 | 11.138,09 | 12.639,60 |
| Trattamento fine rapporto | 1.199,96 | 1.299,09 | 1.382,30 | 1.458,37 | 1.567,96 | 1.703,67 | 1.768,80 | 1.870,16 | 1.934,16 | 2.825,49 | 3.206,39 |
| Rivalutazione T.F.R. (3,036419%) | 218,61 | 236,67 | 251,83 | 265,69 | 285,66 | 310,38 | 322,25 | 340,72 | 352,38 | 514,76 | 584,16 |
| Notturno e festivo (art.51) (2) | 22.348,33 | 24.194,51 | 25.744,22 | 27.160,86 | 29.201,98 | 31.729,46 | 32.942,38 | 34.830,16 | 36.022,08 | 52.622,50 | 59.716,46 |
| Notturno e festivo (art.51) (3) | 970,18 | 970,18 | 970,18 | 2.409,79 | 2.409,79 | | | 970,18 | 970,18 | | |
| TOTALE COSTO ANNUO | 23.318,51 | 25.164,69 | 26.714,40 | 29.570,65 | 31.611,77 | 31.729,46 | 32.942,38 | 35.800,34 | 36.992,26 | 52.622,50 | 59.716,46 |
| COSTO ORARIO (orario sett.le 36 ore) | 16,15 | 17,43 | 18,50 | 20,48 | 21,89 | 21,97 | 22,81 | 24,79 | 25,62 | 36,44 | 41,35 |
| INCIDENZA IRAP (3,9%) (orario sett.le 36 ore) | 0,62 | 0,67 | 0,71 | 0,79 | 0,85 | 0,85 | 0,88 | 0,96 | 0,99 | 1,41 | 1,60 |
| INCIDENZA IRES (27,5% IRAP) | 0,17 | 0,18 | 0,20 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,26 | 0,27 | 0,39 | 0,44 |
| TOTALE COSTO ORARIO (orario sett.le 36 ore) | 16,94 | 18,28 | 19,41 | 21,49 | 22,97 | 23,05 | 23,93 | 26,01 | 26,88 | 38,24 | 43,39 |
| TOTALE COSTO ORARIO (orario sett.le 36 ore) (4) | 17,13 | 18,49 | 19,62 | 21,73 | 23,23 | 23,31 | 24,20 | 26,29 | 27,18 | 38,66 | 43,86 |
| TOTALE COSTO ORARIO (orario sett.le 36 ore) (centro-nord) (5) | 16,63 | 17,97 | 19,07 | 21,14 | 22,60 | 22,67 | 23,55 | 25,61 | 26,47 | 37,72 | 42,82 |
| TOTALE COSTO ORARIO (orario sett.le 36 ore) (centro-nord) (4) e (5) | 16,75 | 18,09 | 19,21 | 21,30 | 22,78 | 22,84 | 23,72 | 25,81 | 26,68 | 38,01 | 43,16 |
| TOTALE COSTO ORARIO (orario sett.le 36 ore) (sud e isole) (5) | 16,47 | 17,80 | 18,92 | 20,98 | 22,45 | 22,52 | 23,38 | 25,45 | 26,31 | 37,55 | 42,65 |
| TOTALE COSTO ORARIO (orario sett.le 36 ore) (sud e isole) (4) e (5) | 16,55 | 17,89 | 19,01 | 21,10 | 22,58 | 22,65 | 23,52 | 25,61 | 26,47 | 37,82 | 42,96 |
| COSTO ORARIO (orario sett.le 38 ore) | | | | | | | | 23,46 | 24,24 | 34,48 | 39,13 |
| INCIDENZA IRAP (3,9%) (orario sett.le 38 ore) | | | | | | | | 0,91 | 0,94 | 1,33 | 1,51 |
| INCIDENZA IRES (27,5% IRAP) | | | | | | | | 0,25 | 0,26 | 0,37 | 0,42 |
| TOTALE COSTO ORARIO (orario sett.le 38 ore) | | | | | | | | 24,62 | 25,44 | 36,18 | 41,06 |
| TOTALE COSTO ORARIO (orario sett.le 38 ore) (4) | | | | | | | | 24,89 | 25,72 | 36,58 | 41,51 |
| TOTALE COSTO ORARIO (orario sett.le 38 ore) (centro-nord) (5) | | | | | | | | 24,24 | 25,04 | 35,68 | 40,52 |
| TOTALE COSTO ORARIO (orario sett.le 38 ore) (centro-nord) (4) e (5) | | | | | | | | 24,42 | 25,23 | 35,97 | 40,84 |
| TOTALE COSTO ORARIO (orario sett.le 38 ore) (sud e isole) (5) | | | | | | | | 24,08 | 24,90 | 35,54 | 40,37 |
| TOTALE COSTO ORARIO (orario sett.le 38 ore) (sud e isole) (4) e (5) | | | | | | | | 24,24 | 25,06 | 35,78 | 40,66 |

| | 36 ore | 38 ore |
|---|---|---|
| Ore teoriche (36 ore x 52,2 settimane) | 1879 | |
| Ore teoriche (38 ore x 52,2 settimane) | | 1984 |
| Ore mediamente non lavorate | 435 | 458 |
| Così suddivise: | | |
| Ferie | 180 | 190 |
| Festività e festività soppresse (12+5) | 102 | 108 |
| Assemblee e permessi sindacali | 13 | 13 |
| Malattia, gravidanza, infortunio | 94 | 99 |
| Diritto allo studio | 5 | 5 |
| Formazione professionale | 11 | 11 |
| Formazione, permessi R.L.S.(L.626/94) | 12 | 13 |
| altri permessi (art.60) | 18 | 19 |
| Ore mediamente lavorate | 1444 | 1526 |

(1) la retribuzione ad personam non è erogata ai lavoratori assunti successivamente alla data di prima decorrenza del CCNL 2002-2005

(2) da considerare solo nelle provincie dove viene erogata

(3) l'indennità notturno e festivo va considerata nel caso di strutture di tipo residenziale

(4) Nelle regioni che hanno sforato il tetto della spesa sanitaria l'aliquota IRAP è aumentata dello 0,92% ai sensi dell'art.1 c. 277 della l. 266/2005

(5) Ai sensi dell'art. 1 comma 266 della legge 296/2006 e successive modificazioni.

Tab. B - COSTO ORARIO DEL LAVORO PER LE LAVORATRICI E I LAVORATORI DIPENDENTI DALLE STRUTTURE ASSOCIATIVE ANFFAS ONLUS CCNL 16.4.2009 (ACCORDO ECONOMICO 2006-2009)

| NAZIONALE | | | | | | | | | | DICEMBRE 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livelli | A3 | A4 | B4 | C3 | C4 | D2 | D3 | E2 | E3 | F3 | F5 |
| Valori tabellari mensili | 1.166,11 | 1.221,11 | 1.331,11 | 1.386,14 | 1.463,13 | 1.551,13 | 1.650,14 | 1.650,14 | 1.749,17 | 2.002,21 | 2.552,22 |
| E.r.a.( art. 43) | 1,04 | 40,44 | 7,83 | 21,23 | 36,04 | 27,32 | | 63,14 | 67,03 | 30,30 | |
| R.I.A (art.78 - 3 scatti) | 40,36 | 48,43 | 56,50 | 66,59 | 79,17 | 96,86 | 117,04 | 137,22 | 148,74 | 161,43 | 181,61 |
| Indennità professionali | | | | | | | | | | | 358,71 |
| Ad personam (art.5) (1) | | | | | 8,77 | 51,98 | 26,89 | 48,83 | | 694,45 | 186,68 |
| Premio Incentivazione (art.87) | 30,99 | 30,99 | 30,99 | 30,99 | 30,99 | 30,99 | 30,99 | 30,99 | 30,99 | 30,99 | 30,99 |
| Lordo mensile | 1.238,50 | 1.340,97 | 1.426,43 | 1.504,95 | 1.618,10 | 1.758,28 | 1.825,06 | 1.930,32 | 1.995,93 | 2.919,38 | 3.310,21 |
| TOTALE LORDO ANNUO+TREDICESIMA | 16.069,51 | 17.401,62 | 18.512,60 | 19.533,36 | 21.004,31 | 22.826,65 | 23.694,79 | 25.063,17 | 25.916,10 | 37.920,95 | 43.001,74 |
| Oneri previd. e ass.vi | | | | | | | | | | | |
| Inps (27,90%) | 4.483,39 | 4.855,05 | 5.165,02 | 5.449,81 | 5.860,20 | 6.368,64 | 6.610,85 | 6.992,62 | 7.230,59 | 10.579,95 | 11.997,49 |
| Inail (1,3%) | 208,90 | 226,22 | 240,66 | 253,93 | 273,06 | 296,75 | 308,03 | 325,82 | 336,91 | 492,97 | 559,02 |
| TOTALE ONERI PREVID.LI E ASS.VI | 4.692,29 | 5.081,27 | 5.405,68 | 5.703,74 | 6.133,26 | 6.665,39 | 6.918,88 | 7.318,44 | 7.567,50 | 11.072,92 | 12.556,51 |
| Trattamento fine rapporto | 1.190,33 | 1.289,01 | 1.371,30 | 1.446,92 | 1.555,87 | 1.690,86 | 1.755,17 | 1.856,53 | 1.919,71 | 2.808,96 | 3.185,31 |
| Rivalutazione T.F.R. (3,036419%) | 216,86 | 234,84 | 249,83 | 263,61 | 283,46 | 308,05 | 319,77 | 338,23 | 349,74 | 511,75 | 580,32 |
| COSTO ANNUO | 22.168,99 | 24.006,74 | 25.539,41 | 26.947,63 | 28.976,90 | 31.490,95 | 32.688,61 | 34.576,37 | 35.753,05 | 52.314,58 | 59.323,88 |
| Notturno e festivo (art.51) (3) | 970,18 | 970,18 | 970,18 | 2.409,79 | 2.409,79 | | | 970,18 | 970,18 | | |
| TOTALE COSTO ANNUO | 23.139,17 | 24.976,92 | 26.509,59 | 29.357,42 | 31.386,69 | 31.490,95 | 32.688,61 | 35.546,55 | 36.723,23 | 52.314,58 | 59.323,88 |
| COSTO ORARIO (orario sett.le 36 ore) | 16,02 | 17,30 | 18,36 | 20,33 | 21,74 | 21,81 | 22,64 | 24,62 | 25,43 | 36,23 | 41,08 |
| INCIDENZA IRAP (3,9%) (orario sett.le 36 ore) | 0,62 | 0,67 | 0,71 | 0,79 | 0,84 | 0,84 | 0,87 | 0,95 | 0,98 | 1,40 | 1,59 |
| INCIDENZA IRES (27,5% IRAP) | 0,17 | 0,18 | 0,20 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,26 | 0,27 | 0,39 | 0,44 |
| TOTALE COSTO ORARIO (orario sett.le 36 ore) | 16,81 | 18,15 | 19,27 | 21,34 | 22,81 | 22,88 | 23,75 | 25,83 | 26,68 | 38,02 | 43,11 |
| TOTALE COSTO ORARIO (orario sett.le 36 ore) (4) | 17,00 | 18,36 | 19,48 | 21,57 | 23,07 | 23,14 | 24,02 | 26,12 | 26,97 | 38,44 | 43,58 |
| TOTALE COSTO ORARIO (orario sett.le 36 ore) (centro-nord) (5) | 16,49 | 17,82 | 18,93 | 20,98 | 22,45 | 22,51 | 23,37 | 25,44 | 26,27 | 37,49 | 42,53 |
| TOTALE COSTO ORARIO (orario sett.le 36 ore) (centro-nord) (4) e (5) | 16,61 | 17,95 | 19,06 | 21,15 | 22,62 | 22,68 | 23,55 | 25,63 | 26,48 | 37,79 | 42,88 |
| TOTALE COSTO ORARIO (orario sett.le 36 ore) (sud e isole) (5) | 16,34 | 17,67 | 18,77 | 20,83 | 22,29 | 22,35 | 23,21 | 25,27 | 26,12 | 37,34 | 42,37 |
| TOTALE COSTO ORARIO (orario sett.le 36 ore) (sud e isole) (4) e (5) | 16,42 | 17,76 | 18,87 | 20,94 | 22,43 | 22,47 | 23,34 | 25,44 | 26,28 | 37,59 | 42,67 |
| COSTO ORARIO (orario sett.le 38 ore) | | | | | | | | 23,29 | 24,07 | 34,28 | 38,88 |
| INCIDENZA IRAP (3,9%) (orario sett.le 38 ore) | | | | | | | | 0,90 | 0,93 | 1,32 | 1,50 |
| INCIDENZA IRES (27,5% IRAP) | | | | | | | | 0,25 | 0,26 | 0,36 | 0,41 |
| TOTALE COSTO ORARIO (orario sett.le 38 ore) | | | | | | | | 24,44 | 25,26 | 35,96 | 40,79 |
| TOTALE COSTO ORARIO (orario sett.le 38 ore) (4) | | | | | | | | 24,71 | 25,54 | 36,37 | 41,25 |
| TOTALE COSTO ORARIO (orario sett.le 38 ore) (centro-nord) (5) | | | | | | | | 24,06 | 24,87 | 35,48 | 40,26 |
| TOTALE COSTO ORARIO (orario sett.le 38 ore) (centro-nord) (4) e (5) | | | | | | | | 24,25 | 25,06 | 35,76 | 40,58 |
| TOTALE COSTO ORARIO (orario sett.le 38 ore) (sud e isole) (5) | | | | | | | | 23,91 | 24,72 | 35,33 | 40,10 |
| TOTALE COSTO ORARIO (orario sett.le 38 ore) (sud e isole) (4) e (5) | | | | | | | | 24,06 | 24,87 | 35,57 | 40,40 |

| | | |
|---|---|---|
| Ore teoriche (36 ore x 52,2 settimane) | 1879 | |
| Ore teoriche (38 ore x 52,2 settimane) | | 1984 |
| Ore mediamente non lavorate | 435 | 458 |
| Così suddivise: | | |
| Ferie | 180 | 190 |
| Festività e festività soppresse (12+5) | 102 | 108 |
| Assemblee e permessi sindacali | 13 | 13 |
| Malattia, gravidanza, infortunio | 94 | 99 |
| Diritto allo studio | 5 | 5 |
| Formazione professionale | 11 | 11 |
| Formazione, permessi R.L.S.(L.626/94) | 12 | 13 |
| altri permessi (art.60) | 18 | 19 |
| Ore mediamente lavorate | 1444 | 1526 |

(1) la retribuzione ad personam non è erogata ai lavoratori assunti successivamente alla data di prima decorrenza del CCNL 2002-2005

(3) l'indennità notturno e festivo va considerata nel caso di strutture di tipo residenziale

(4) Nelle regioni che hanno sforato il tetto della spesa sanitaria l'aliquota IRAP è aumentata dello 0,92% ai sensi dell'art.1 c. 277 della l. 266/2005

(5) Ai sensi dell'art. 1 comma 266 della legge 296/2006 e successive modificazioni.

09A10812

DECRETO 24 agosto 2009.

**Riconoscimento, alla sig.ra D'Souza Laveena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra D'Souza Laveena ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Bachelor of Science in Nursing Basic» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «Bachelor of Science in Nursing Basic» conseguito nell'anno 2004, presso la «Rajiv Gandhi University of Health Sciences» di Bangalore (India) dalla sig.ra D'Souza Laveena, nata a Puttur-Karnataka (India) il giorno 10 settembre 1976, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra D'Souza Laveena è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 agosto 2009

*Il direttore generale:* LEONARDI

**09A10643**

DECRETO 24 agosto 2009.

**Riconoscimento, alla sig.ra James Nishamol, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra James Nishamol ha chiesto il riconoscimento del titolo di «General Nursing» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «General Nursing» conseguito nell'anno 2002 presso la «School of Nursing Karnatak Health Institute» di Ghataprabha (India) dalla sig.ra James Nishamol, nata a Gandhinagar-Kerala (India) il giorno 28 maggio 1982, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra James Nishamol è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 agosto 2009

*Il direttore generale:* LEONARDI

**09A10644**

---

DECRETO 1° settembre 2009.

**Riconoscimento, al sig. Raghinaru Emil, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con il quale il sig. Raghinaru Emil, cittadino rumeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Buzau nell'anno 2008, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dal richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione del richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Buzau nell'anno 2008 dal sig. Raghinaru Emil, nato a Vintila Voda (Romania) il giorno 11 gennaio 1977, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

Il sig. Raghinaru Emil è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° settembre 2009

*Il direttore generale:* LEONARDI

**09A10800**

DECRETO 1° settembre 2009.

**Riconoscimento, al sig. Ezaru Valentin Sebastian, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con il quale il sig. Ezaru Valentin Sebastian, cittadino rumeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Stato «Grigore Ghica Voda» di Iasi nell'anno 2002, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dal richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione del richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Stato «Grigore Ghica Voda» di Iasi nell'anno 2002 dal sig. Ezaru Valentin Sebastian, nato a Iasi (Romania) il giorno 10 settembre 1974, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

Il sig. Ezaru Valentin Sebastian è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° settembre 2009

*Il direttore generale:* LEONARDI

**09A10801**

DECRETO 4 settembre 2009.

**Riconoscimento, alla sig.ra Lopez Mendoza Maria Gabriela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Lopez Mendoza Maria Gabriela ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Licenciada en Enfermeria» conseguito in Uruguay, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «Licenciada en Enfermeria», conseguito nell'anno 2001 presso la «Universidad de la Repubblica» di Montevideo (Uruguay) dalla sig.ra Lopez Mendoza Maria Gabriela, nata a Montevideo (Uruguay) il giorno 19 ottobre 1975, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Lopez Mendoza Maria Gabriela è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 settembre 2009

*Il direttore generale:* LEONARDI

**09A10803**

DECRETO 4 settembre 2009.

**Riconoscimento, al sig. Kunnaseriyil Anoop Jose, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale il sig. Kunnaseriyil Anoop Jose ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Genaral Nursing» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «General Nursing» conseguito nell'anno 2005 presso la «Sri Raghavendra School of Nursing, Madhugiri» di Tumkur District (India) dal sig Kunnaseriyil Anoop Jose, nato a Odayanchal-Kerala. (India) il giorno 28 maggio 1983, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. Il sig. Kunnaseriyil Anoop Jose è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 settembre 2009

*Il direttore generale:* LEONARDI

**09A10804**

DECRETO 7 settembre 2009.

**Riconoscimento, alla sig.ra Sfat Ioana Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Sfat Ioana Maria, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist, domeniul sanitara», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Zalau nell'anno 2005, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist, domeniul sanitara», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Zalau nell'anno 2005 dalla sig.ra Sfat Ioana Maria, nata a Zalau (Romania) il giorno 23 maggio 1983, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra. Sfat Ioana Maria è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 settembre 2009

*Il direttore generale:* LEONARDI

**09A10802**

DECRETO 9 settembre 2009.

**Determinazione delle quantità di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere fabbricate e messe in vendita in Italia e all'estero nel corso dell'anno 2009, per la ditta Trifarma S.p.A.**

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO CENTRALE STUPEFACENTI

Viste le convenzioni internazionali in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope;

Visti gli articoli 31 e 35 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modifiche e integrazioni;

Valutato il fabbisogno nazionale delle citate sostanze per l'anno 2009;

Preso atto che la ditta Trifarma S.p.A. è stata autorizzata con decreto n. 12954 del 7 luglio 2009 a fabbricare e commercializzare sostanze stupefacenti e psicotrope soggette alle disposizioni del citato testo unico;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Decreta:

Che la ditta su citata è autorizzata a fabbricare e mettere in vendita in Italia e all'estero, nel corso dell'anno 2009, le sostanze stupefacenti e psicotrope espresse in base anidra, come appresso indicato:

| | per l'Italia | per l'estero |
|---|---|---|
| metadone intermedio | kg 1.200 | |
| metadone base | kg 167,4 | kg 796,41 |

Il presente decreto ha validità dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana fino al 31 dicembre 2009.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 settembre 2009

*Il dirigente:* PETRICCIONE

**09A10813**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

### Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

*Cambi del giorno 7 settembre 2009*

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,4330 |
| Yen | 133,33 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Corona ceca | 25,488 |
| Corona danese | 7,4435 |
| Corona estone | 15,6466 |
| Lira Sterlina | 0,87350 |
| Fiorino ungherese | 272,24 |
| Litas lituano | 3,4528 |
| Lat lettone | 0,7020 |
| Zloty polacco | 4,1100 |
| Nuovo leu romeno | 4,2463 |
| Corona svedese | 10,1955 |
| Franco svizzero | 1,5181 |
| Corona islandese | * |
| Corona norvegese | 8,5850 |
| Kuna croata | 7,3365 |
| Rublo russo | 45,1005 |
| Lira turca | 2,1374 |
| Dollaro australiano | 1,6748 |
| Real brasiliano | 2,6419 |
| Dollaro canadese | 1,5429 |
| Yuan cinese | 9,7860 |
| Dollaro di Hong Kong | 11,1064 |
| Rupia indonesiana | 14417,23 |
| Rupia indiana | 69,7300 |
| Won sudcoreano | 1768,23 |
| Peso messicano | 19,1843 |
| Ringgit malese | 5,0370 |
| Dollaro neozelandese | 2,0696 |
| Peso filippino | 69,677 |
| Dollaro di Singapore | 2,0536 |
| Baht tailandese | 48,784 |
| Rand sudafricano | 10,8700 |

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* Ultima rilevazione del tasso di cambio della corona islandese al 3 dicembre 2008: 290,00.

**09A10897**

### Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

*Cambi del giorno 8 settembre 2009*

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,4473 |
| Yen | 133,57 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Corona ceca | 25,479 |
| Corona danese | 7,4438 |
| Corona estone | 15,6466 |
| Lira Sterlina | 0,87365 |
| Fiorino ungherese | 270,98 |
| Litas lituano | 3,4528 |
| Lat lettone | 0,7021 |
| Zloty polacco | 4,0893 |
| Nuovo leu romeno | 4,2412 |
| Corona svedese | 10,1867 |
| Franco svizzero | 1,5159 |
| Corona islandese | * |
| Corona norvegese | 8,5690 |
| Kuna croata | 7,3414 |
| Rublo russo | 45,3700 |
| Lira turca | 2,1521 |
| Dollaro australiano | 1,6770 |
| Real brasiliano | 2,6436 |
| Dollaro canadese | 1,5483 |
| Yuan cinese | 9,8814 |
| Dollaro di Hong Kong | 11,2169 |
| Rupia indonesiana | 14458,52 |
| Rupia indiana | 70,1140 |
| Won sudcoreano | 1783,31 |
| Peso messicano | 19,2419 |
| Ringgit malese | 5,0684 |
| Dollaro neozelandese | 2,0790 |
| Peso filippino | 69,979 |
| Dollaro di Singapore | 2,0644 |
| Baht tailandese | 49,244 |
| Rand sudafricano | 10,9076 |

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* Ultima rilevazione del tasso di cambio della corona islandese al 3 dicembre 2008: 290,00.

**09A10898**

# BANCA D'ITALIA

**Comunicato relativo al provvedimento recante: «Disposizioni sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari».**

Si riportano qui di seguito gli allegati 5 e 6 del provvedimento citato in epigrafe, non pubblicati per mero errore materiale nel Supplemento ordinario n. 170 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 210 del 10 settembre 2009: «

**Allegato 5**

## METODOLOGIE DI CALCOLO DEGLI INDICATORI SINTETICI DI COSTO

## A) ISC per i conti correnti

***In corso di predisposizione***

## B) ISC per gli affidamenti in conto corrente

### 1. Premessa

La formula per il calcolo dell'ISC su base annua è la seguente:

$$ISC = \left( \frac{utilizzato + interessi + oneri}{utilizzato} \right)^{t} - 1$$

dove:

- l'*utilizzato* è l'importo del credito effettivamente erogato al cliente per un determinato *periodo di riferimento*;
- gli *interessi* sono dati dalle competenze di pertinenza del periodo di riferimento, ottenuti applicando il tasso di interesse contrattuale all'utilizzato ([1]); si ipotizza che gli interessi vengano liquidati alla fine del periodo di riferimento e che non intervengano variazioni del tasso debitore rispetto al livello iniziale;
- gli *oneri* includono tutte le spese diverse da quelle per interessi sostenute nel periodo di riferimento ([2]); si ipotizza che le spese vengano liquidate alla fine del periodo di riferimento. Sono esclusi:
  - le eventuali penali che il cliente è tenuto a pagare per la mancata esecuzione di uno degli obblighi stabiliti nel contratto di credito;
  - i costi di gestione del conto sul quale vengono registrate le operazioni di pagamento e i prelievi, i costi relativi all'utilizzazione di un mezzo di pagamento che permetta di effettuare pagamenti e prelievi e gli altri costi relativi alle operazioni di pagamento, a meno che il conto non sia a servizio esclusivo del finanziamento;
- se la durata dell'affidamento non è nota si assume $t = 12/3$, altrimenti $t$ è pari a 12 rapportato al periodo di riferimento espresso in mesi o frazioni di mesi ovvero a 365 rapportato al periodo di riferimento espresso in giorni.

---

[1] Sulla base delle ipotesi qui stabilite (accordato = utilizzato e durata trimestrale), se i è il tasso d'interesse su base annua, gli interessi sono pari a $utilizzato \times (1+i)^{3/12}$.

[2] Le spese periodiche vanno pertanto imputate proporzionalmente al periodo di riferimento (ad esempio, le spese annuali devono essere divise per quattro, se il periodo di riferimento è un trimestre). Le spese e le commissioni *una tantum* sostenute al momento della conclusione del contratto vengono rapportate al periodo di riferimento se il contratto ha durata determinata; esse sono equiparate alle spese annuali se il contratto è a tempo indeterminato.

## 2. Calcolo dell'ISC nel foglio informativo

*1ª ipotesi: il contratto prevede l'applicazione della commissione per la messa a disposizione dei fondi*

Nel caso in cui il contratto preveda la commissione per la messa a disposizione dei fondi l'ISC va calcolato assumendo un affidamento di 1.500 euro utilizzato per intero dal momento della conclusione del contratto e per l'intera durata del medesimo; se il contratto è a tempo indeterminato, si assume che esso abbia una durata pari a tre mesi. Si ipotizza, inoltre, una periodicità di liquidazione degli interessi su base trimestrale.

Se il contratto prevede diverse soglie di accordato, superate le quali varia il tasso di interesse o l'importo delle spese, viene riportato anche un ISC calcolato ipotizzando l'affidamento con il tasso di interesse e le spese più elevati.

*2ª ipotesi: il contratto prevede l'applicazione della commissione di massimo scoperto*

Nel caso in cui il contratto preveda – nei casi in cui è ammessa – la commissione di massimo scoperto (CMS) in percentuale del massimo importo utilizzato nel periodo di riferimento, nella formula va riportato l'utilizzato medio ponderato per i giorni. In questo caso vanno indicati due ISC distinti sulla base dei seguenti scenari, entrambi con un affidamento pari a 1.500 euro:

A. l'utilizzato è pari a zero euro per 62 giorni e a 1.500 euro per 29 giorni (utilizzato medio pari a 478 euro); in questo caso la CMS non si applica e va tenuto conto dei soli interessi e altre spese;

B. l'utilizzato è pari a 500 euro per 29 giorni, a 1.500 euro per 1 giorni e a zero euro per i restanti 61 giorni (utilizzato medio pari a 176 euro); si ipotizza che i 30 giorni in cui l'utilizzato è maggiore di zero siano continuativi e pertanto si applica la CMS.

*3ª ipotesi: il contratto non prevede l'applicazione né della commissione per la messa a disposizione dei fondi né della commissione di massimo scoperto*

L'ISC viene calcolato secondo quanto previsto per la prima ipotesi (applicazione della commissione per la messa a disposizione dei fondi).

Si riportano di seguito alcuni esempi.

*Esempio 1- contratto con durata indeterminata e commissione per la messa a disposizione dei fondi*

| | |
|---|---|
| Accordato | 1.500 euro |
| Tasso debitore nominale annuo | 5,25 % |
| Commissione per la messa a disposizione fondi | 4 % dell'accordato, su base annua |
| Spese collegate all'erogazione del credito (visure, accesso a basi dati, etc.) | 50 euro, *una tantum* |
| Altre spese | 3 euro, su base annua |
| Interessi | $\left((1+0{,}0525)^{3/12}-1\right)\times 1.500 = 19{,}31$ |
| Oneri | (4 % x 1.500 + 50 + 3) / 4 = 28,25 |
| ISC | $\left(\frac{1.547{,}56}{1.500}\right)^{\frac{12}{3}}-1=13{,}30\%$ |

*Esempio 2 – contratto con durata indeterminata, due soglie di tasso e commissione per la messa a disposizione dei fondi*

| | |
|---|---|
| Accordato massimo | 5.000 euro |
| Tasso debitore nominale annuo | entro 3.000 euro = 5,25 %<br>da 3.000 a 5.000 euro = 6,00 % |
| Commissione per la messa a disposizione fondi | 4 % dell'accordato, su base annua |
| Spese collegate all'erogazione del credito | 50 euro, *una tantum* |
| Altre spese | 3 euro, su base annua |
| | |
| Interessi | $\left((1+0.0525)^{3/12}-1\right)\times 3.000 + \left((1+0.0600)^{3/12}-1\right)\times 2.000$<br>= 38,62 + 29,35 = 67,97 |
| Oneri | (4 % x 5.000 + 50 + 3) / 4 = 63.25 |
| ISC | ISC base su ipotesi 1.500 euro = 13,30 %<br>ISC su accordato massimo = $\left(\frac{5.131,22}{5.000}\right)^{\frac{12}{3}}-1=10,92\%$ |

*Esempio 3 – contratto con durata di 18 mesi e commissione per la messa a disposizione dei fondi*

| | |
|---|---|
| Accordato | 1.500 euro |
| Tasso debitore nominale annuo | 5,25 % |
| Commissione per la messa a disposizione fondi | 4 % dell'accordato, su base annua |
| Spese collegate all'erogazione del credito | 50 euro, *una tantum* |
| Altre spese | 3 euro, su base annua |
| | |
| Interessi | $\left((1+0,0525)^{18/12}-1\right)\times 1.500 = 119,66$ |
| Oneri | (4 % x 1.500 + 3 ) x (18/12) + 50 = 144,50 |
| ISC | $\left(\frac{1.764,16}{1.500}\right)^{\frac{12}{18}}-1=11,42\%$ |

*Esempio 4 – contratto con durata indeterminata e commissione di massimo scoperto*

| | | |
|---|---|---|
| Accordato | | 1.500 euro |
| Utilizzato medio | | A. 478 euro<br>B. 176 euro |
| Tasso debitore nominale annuo | | 5,25 % |
| Commissione di massimo scoperto | | 0,7 % dell'utilizzato massimo |
| Spese collegate all'erogazione del credito | | 50 euro, *una tantum* |
| Altre spese | | 3 euro, su base annua |
| Interessi | A<br>B | $\left(\left(1+0{,}0525\right)^{29/365}-1\right)\times 1.500=6{,}11$<br>$\left(\left(1+0{,}0525\right)^{29/365}-1\right)\times 500+$<br>$\left(\left(1+0{,}0525\right)^{1/365}-1\right)\times 1.500=2{,}25$ |
| Oneri | A<br>B | (3 + 50) / 4 = 13,25<br>0,7 % x 1.500 + (3 + 50) / 4 = 23,75 |
| ISC | A<br>B | $\left(\frac{497{,}38}{478}\right)^{\frac{12}{3}}-1=17{,}21\%$<br>$\left(\frac{201{,}82}{176}\right)^{\frac{12}{3}}-1=73{,}60\%$ |

**Allegato 6**

## SCHEMA PER L'INDICAZIONE DELL'ISC NEL DOCUMENTO DI SINTESI

**QUANTO COSTA IL CONTO CORRENTE**
**secondo … profili di cliente tipo**

**Indicatore Sintetico di Costo (ISC)**

| PROFILO | SPORTELLO | ONLINE |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

Oltre a questi costi vanno considerati [l'imposta di bollo di **34 euro** obbligatoria per legge,] gli eventuali interessi attivi e/o passivi maturati e le spese per l'apertura del conto.

I costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono a xxx profili di operatività, meramente indicativi. I costi tengono conto delle modifiche alle condizioni economiche apportate nei confronti della generalità dei clienti e non di quelle apportate alle condizioni negoziate su base individuale o praticate in base a convenzioni.

**09A10922**

## AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE - AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME ADIGE

**Avviso relativo alla fase di consultazione della procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), relativa al Piano di gestione dei bacini del distretto idrografico delle Alpi Orientali.**

Nell'ambito dell'attività di coordinamento degli obiettivi e dei contenuti del Piano di gestione dei bacini del distretto idrografico delle Alpi Orientali, condotta ai sensi dell'art. 1, comma 3-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208 (come convertito nella legge 27 febbraio 2009, n. 13) le Autorità di bacino di rilievo nazionale del fiume Adige e dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione - in qualità di autorità proponenti/procedenti comunicano, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che: la proposta di Piano di gestione dei bacini del distretto idrografico delle Alpi Orientali; il rapporto ambientale; la sintesi non tecnica del rapporto ambientale, sono stati trasmessi dalle autorità competenti e sono altresì disponibili per la visione/consultazione (formato cartaceo e digitale) presso le seguenti amministrazioni:

Autorità di bacino del fiume Adige, piazza Vittoria n. 5 - 38100 Trento;

Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, Dorsoduro n. 3593 - 30123 Venezia;

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per la salvaguardia ambientale - Divisione VIII, via C. Colombo n. 44 - 00144 Roma,

nonché, nel solo formato digitale, presso la regione Veneto, la regione Lombardia, la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, le province autonome di Trento e Bolzano, nonché presso le province di Belluno, Gorizia, Mantova, Padova, Pordenone, Rovigo, Treviso, Trieste, Udine, Venezia, Verona, Vicenza.

Ai sensi dell'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 152/2006 detti elaborati sono anche disponibili nel sito web www.alpiorientali.it.

Ai sensi dell'art. 14, comma 3 del decreto legislativo n. 152/2006, entro giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, chiunque può prendere visione della proposta di Piano di gestione e del relativo rapporto ambientale e presentare le proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, a mezzo posta ordinaria ai seguenti enti: Autorità di bacino del fiume Adige; Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione; provincia autonoma di Bolzano; provincia autonoma di Trento; regione del Veneto; regione Lombardia; oppure tramite posta elettronica all'indirizzo vas@alpiorientali.it, oppure agli indirizzi di seguito riportati: tutela.acque@provincia.bz.it; consultazionepdg@provincia.tn.it; segr.ambiente@regione.veneto.it; nadia_chinaglia@regione.lombardia.it. Sul sito www.alpiorientali.it sono indicate le sedi di deposito degli elaborati di piano e i recapiti delle Amministrazioni regionali e provinciali cui eventualmente inviare, via posta ordinaria, le proprie osservazioni.

**09A10896**

## REGIONE PUGLIA

### Variante al P.R.G. del comune di Andrano

La Giunta della regione Puglia con atto n. 1476 del 4 agosto 2009 (esecutivo a norma di legge), ha approvato la Variante al Piano regolatore generale del comune di Andrano (Lecce), per n. 5 zone nei centri abitati del capoluogo del comune di Andrano e della frazione di Castiglione adottata con la deliberazione di C.C. n. 15 del 27 febbraio 2008.

**09A10818**

### Variante al P.R.G. del comune di Toritto

La Giunta della regione Puglia con atto n. 1475 del 4 agosto 2009 (esecutivo a norma di legge), ha approvato la Variante al Piano regolatore generale del comune di Toritto (Bari) adottata con la delibera di C.C. n. 35 del 30 giugno 2008.

**09A10819**

### Variante al P.R.G. del comune di Bitetto

La Giunta della regione Puglia con atto n. 1477 del 4 agosto 2009 (esecutivo a norma di legge), ha approvato la Variante al Piano regolatore generale del comune di Bitetto (Bari) adottata con delibera di C.C. n. 51 del 30 novembre 2006.

**09A10820**

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-217) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

**MODALITÀ PER LA VENDITA**

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

## CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

| | | | CANONE DI ABBONAMENTO |
|---|---|---|---|
| **Tipo A** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 257,04)* | - annuale | € **438,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 128,52)* | - semestrale | € **239,00** |
| **Tipo A1** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 132,57)* | - annuale | € **309,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 66,28)* | - semestrale | € **167,00** |
| **Tipo B** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 19,29)* | - annuale | € **68,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 9,64)* | - semestrale | € **43,00** |
| **Tipo C** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 41,27)* | - annuale | € **168,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 20,63)* | - semestrale | € **91,00** |
| **Tipo D** | Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 15,31)* | - annuale | € **65,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 7,65)* | - semestrale | € **40,00** |
| **Tipo E** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 50,02)* | - annuale | € **167,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 25,01)* | - semestrale | € **90,00** |
| **Tipo F** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 383,93)* | - annuale | € **819,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 191,46)* | - semestrale | € **431,00** |
| **Tipo F1** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 264,45)* | - annuale | € **682,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 132,22)* | - semestrale | € **357,00** |

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
**Integrando con la somma di € 80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

### CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

### PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

| Prezzi di vendita: | | |
|---|---|---|
| serie generale | € | 1,00 |
| serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € | 1,00 |
| fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico | € | 1,50 |
| supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € | 1,00 |
| fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione | € | 1,00 |
| fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico | € | 6,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI**

| | | |
|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 127,00)* | - annuale | € **295,00** |
| *(di cui spese di spedizione € 73,00)* | - semestrale | € **162,00** |

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

| | | |
|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 39,40)* | - annuale | € **85,00** |
| *(di cui spese di spedizione € 20,60)* | - semestrale | € **53,00** |

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

### RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

**N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.**

***RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO***

**ABBONAMENTI UFFICI STATALI**
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.